

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
GIUSTIZIA (II)	»	16
DIFESA (IV)	»	17
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	29
FINANZE (VI)	»	62
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	65
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	66
AFFARI SOCIALI (XII)	»	67
AGRICOLTURA (XIII)	»	68
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	73

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare: Misto-PP-AP.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	<i>Pag.</i>	74
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	78
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	80

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. C. 2525 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VII) *(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione)* 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 3 giugno 2020. — Presidenza
del vicepresidente Stefano CECCANTI.*

La seduta comincia alle 13.30.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. C. 2525 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione VII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Stefano CECCANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2525 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 9 articoli, per un totale di 27 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 16 articoli, per un totale di 64 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, a tre distinti ambiti di intervento, con riferimento a ciascuno dei quali si pone l'esigenza di fronteggiare le conseguenze dell'epidemia in corso: il sistema scolastico, con la finalità di garantire la regolare conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e il regolare avvio di quello 2020/2021; lo svolgimento degli esami di abilitazione delle professioni; le attività formative delle Università; andrebbe approfondita la coerenza con questi ambiti di intervento del comma 2-bis dell'articolo 1, che prevede un'innovazione di carattere strutturale e cioè la sostituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, per le valutazioni finali della scuola primaria, del voto numerico con il giudizio descrittivo; oggetto di approfondimento potrebbero essere anche l'articolo 4, che dispone in materia di svolgimento delle prove concorsuali per l'accesso alla pubblica amministrazione; l'articolo 3, comma 2-ter, che modifica a regime i termini per l'espressione del pa-

rere, ove previsto, del Consiglio superiore della pubblica istruzione; l'articolo 7-*quinquies* che dispone a regime in materia di organizzazione della Scuola superiore meridionale;

per quanto attiene al requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 16 articoli, 6 prevedono provvedimenti attuativi (dei 64 commi, 12); nel complesso sono previsti 12 provvedimenti attuativi: 8 decreti ministeriali e 4 atti di altra natura (ordinanze e decreti dipartimentali);

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

ai fini di una maggiore chiarezza, sarebbe risultato opportuno, nel corso dell'iter di conversione, riformulare l'articolo 1, che ancora reca una disciplina per l'ipotesi, ormai non verificatasi, di un ritorno alla didattica in presenza entro il 18 maggio 2020;

al comma 2-*bis* dell'articolo 1 andrebbe chiarito se la sostituzione del voto numerico con il giudizio descrittivo nella scuola primaria si applicherà anche, come appare ragionevole, alle valutazioni periodiche in corso d'anno o solo a quelle finali, esplicitamente richiamate dalla norma; si segnala inoltre che sarebbe opportuno procedere, trattandosi di misura strutturale, con una novella e non con una disposizione derogatoria dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2017;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 2, comma 05, modifica l'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 126 del 2019, prevedendo che la disciplina di alcune modalità di svolgimento della procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado (modalità di acquisizione dei crediti formativi univer-

sitari o accademici, contenuti e svolgimento della prova orale che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova) siano demandati non più ad un regolamento ministeriale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ma a un decreto del Ministro dell'istruzione avente natura non regolamentare, strumento costantemente censurato dal Comitato in coerenza con la sentenza n. 116 del 2006 della Corte costituzionale; nel caso specifico merita anche segnalare che, come ricordato anche dal presidente del Consiglio di Stato nella sua audizione di fronte al Comitato del 27 marzo 2019, "alla luce della giurisprudenza sia consultiva sia giurisdizionale del Consiglio di Stato, è da ritenere che un atto non sia regolamentare solo in presenza di certe caratteristiche procedurali e formali, in quanto esiste una sostanziale e intrinseca normatività di un atto anche sulla base di certi ulteriori indici che, proprio in applicazione della legge n. 400 del 1988, sono stati individuati dal Consiglio di Stato"; in quell'occasione con riferimento ai casi di esplicitazione del carattere non regolamentare di un decreto ministeriale, il presidente del Consiglio di Stato ha quindi affermato che "si tratta di pratiche elusive ed espedienti spesso inutili, perché qualora in sede giurisdizionale quell'atto venga impugnato sotto il profilo della violazione della procedura, il giudice amministrativo può sempre ritenere che quell'atto, formalmente non regolamentare, abbia comunque natura di regolamento e quindi annullarlo" e che "la qualificazione giuridica dell'atto spetta comunque al giudice, che addirittura può annullare l'atto se, ritenendolo regolamentare, non sia stato sottoposto al procedimento previsto per i regolamenti"; in tal senso, considerata la portata generale del provvedimento, l'adozione della procedura prevista per i regolamenti, con la previsione in particolare del parere del Consiglio di Stato, potrebbe rappresentare un elemento di maggiore tutela non solo per i destinatari delle misure ma anche per il Governo;

l'articolo 3, comma 1, prevede che in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 233 del 1999, dalla data di entrata in vigore del decreto e "fino al perdurare della vigenza dello stato d'emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al 31 gennaio 2020", il termine per l'espressione del parere, laddove previsto, del Consiglio superiore della pubblica istruzione sia ridotto a sette giorni (l'articolo 3 del decreto legislativo n. 233 del 1999 prevede invece un termine di 45 giorni che, su richiesta del Ministro dell'istruzione, può essere ridotto a 15; come già si è accennato, l'articolo 3, comma 2-ter del provvedimento in esame riduce a regime tali termini, rispettivamente, a 20 e 10 giorni); al riguardo si ricorda che la durata dello stato d'emergenza nazionale per la situazione epidemiologica, previsto, in base alla delibera del Consiglio dei ministri richiamata, fino al 31 luglio 2020, potrà essere prolungata con una nuova delibera del Consiglio dei ministri (al riguardo, l'articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile prevede che "lo stato d'emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi"); l'effetto dell'articolo 3 potrebbe quindi essere quello di consentire al Consiglio dei ministri di prolungare anche, insieme allo stato d'emergenza, una deroga ad una norma legislativa senza ricorrere alla fonte legislativa; appare pertanto preferibile, per coerenza con il sistema delle fonti, fissare un termine temporale certo per la prevista deroga, che potrebbe essere quello di attuale scadenza dello stato d'emergenza, il 31 luglio 2020, provvedendosi successivamente con autonoma norma legislativa, se necessario, a prolungare la deroga;

l'articolo 7-ter, comma 1, consente, fino al 31 dicembre 2020, ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, di operare con i poteri dei commissari straordinari, previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, secondo la disciplina dell'articolo 4, commi 2 e 3,

del decreto-legge n. 32 del 2019, "ivi inclusa" la deroga a specifiche disposizioni del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016); si rileva preliminarmente che la norma costituisce una deroga implicita a quanto disposto dall'articolo 11-bis della legge n. 400 del 1988 che in via generale prevede che i commissari straordinari siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica; si segnala inoltre che la legge n. 56 del 2014 prevede la figura dei sindaci delle città metropolitane mentre non è prevista la figura dei presidenti di tali enti; ciò premesso, si valuti l'opportunità di un approfondimento con riferimento alla circostanza che sindaci e presidenti di provincia potranno operare, attraverso il richiamo all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, con poteri che trovano limite, oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), nel rispetto dei "vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea", espressione che non appare dotata di forte cogenza sul piano giuridico, come segnalato dal Comitato nel parere reso nella seduta dell'11 giugno 2019, sul disegno di legge C. 1898 di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019; si valuti infine l'opportunità di approfondire l'effettiva necessità di indicare, al comma 1, lettera a), specifiche deroghe a singole disposizioni del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), dopo aver attribuito, attraverso il richiamo all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il potere di derogare a tutte le disposizioni di legge in materia di contratti pubblici;

il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); appare comunque evidente, in ragione dell'emergenza determinata dall'epidemia in corso, che il provvedimento possa rientrare tra quei provvedimenti "direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato" per i quali l'articolo 6 del

medesimo DPCM n. 169 del 2017 stabilisce l'esclusione dell'AIR;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione dell'articolo 1, comma 2-bis;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, l'articolo 2, comma 05, l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 7-ter, comma 1;

Il Comitato formula, altresì, la seguente raccomandazione:

provveda il Legislatore ad avviare una riflessione sulla definizione di poteri e funzioni dei commissari straordinari anche prendendo in considerazione l'ipotesi, avanzata nella XVII Legislatura dalla Commissione parlamentare per la semplificazione nel documento conclusivo sull'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze, approvato il 24 febbraio 2016, di "codificare" in un testo legislativo tutte le disposizioni normative a cui i commissari straordinari in caso di emergenza possono derogare. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.40.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 giugno 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.30 alle 13.35.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2329 Brescia, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali ».

Audizione di Giovanni Guzzetta, professore di diritto pubblico presso l'Università di Roma « Tor Vergata » (*Svolgimento e conclusione*) 8

Audizione di Gaetano Azzariti, Professore di diritto costituzionale presso l'Università di Roma « La Sapienza » (*Svolgimento e conclusione*) 9

SEDE REFERENTE:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 Fiano (*Rinvio dell'esame*) 9

Modifiche alla Costituzione in materia di maggioranza per l'approvazione delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 2244 cost. Forciniti e C. 2335 cost. Giorgetti (*Esame e rinvio*) 9

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus. Testo unificato C. 2451 e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 12

ALLEGATO (*Parere approvato*) 15

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 giugno 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 12.05.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2329 Brescia, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di

soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali ».

Audizione di Giovanni Guzzetta, professore di diritto pubblico presso l'Università di Roma « Tor Vergata ».
(*Svolgimento e conclusione*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la tra-

missione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giovanni GUZZETTA, *professore di diritto pubblico presso l'Università di Roma «Tor Vergata»*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ringrazia il professor Guzzetta per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di Gaetano Azzariti, Professore di diritto costituzionale presso l'Università di Roma «La Sapienza».

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Gaetano AZZARITI, *professore di diritto costituzionale presso l'Università di Roma «La Sapienza»*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Stefano CECCANTI (PD) e Felice Maurizio D'ETTORE (FI), ai quali replica Gaetano AZZARITI, *Professore di diritto costituzionale presso l'Università di Roma «La Sapienza»*.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ringrazia il professor Azzariti per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 giugno 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il viceministro dell'interno Matteo Mauri.

La seduta comincia alle 13.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.

C. 243 Fiano.

(Rinvio dell'esame).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'esame della proposta di legge C. 243 Fiano, recante « Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista », previsto per la seduta odierna, inizierà la prossima settimana.

Modifiche alla Costituzione in materia di maggioranza per l'approvazione delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

C. 2244 cost. Forciniti e C. 2335 cost. Giorgetti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco FORCINITI (M5S), *relatore*, illustra le proposte di legge costituzionale C. 2244 Forciniti e C. 2335 Giorgetti, le quali sono volte a stabilire che per l'approvazione delle leggi elettorali per la Camera e per il Senato sia richiesto un *quorum* qualificato, pari alla maggioranza assoluta per la proposta C. 2335 e alla maggioranza dei due terzi per la proposta C. 2244, al fine sostanzialmente di evitare che le modifiche della legge elettorale siano dirette a favorire la maggioranza *pro tempore*.

La Costituzione prevede infatti in via generale – all'articolo 64 – che le deliberazioni della Camera e del Senato siano

adottate a maggioranza dei presenti salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. La proposta di legge costituzionale C. 2244 Forciniti integra l'articolo 72 della Costituzione che disciplina la procedura di esame parlamentare dei disegni di legge, nell'ambito della sezione II del Titolo I della parte seconda della Costituzione.

La proposta di legge costituzionale C. 2335 Giorgetti inserisce invece un nuovo articolo 59-*bis*, nella sezione I del Titolo I della parte seconda della Costituzione, che segue alle previsioni costituzionali che riguardano la modalità di elezione della Camera (articolo 56), del Senato (articoli 57-59). Finalità della modifica costituzionale è quella, posta in evidenza nelle relazioni illustrative, di consentire l'effettiva e ampia convergenza sulle regole della competizione elettorale, evitando che si proceda alla modifica della disciplina elettorale in prossimità delle scadenze elettorali. Al riguardo, ricorda che il Codice di buona condotta elettorale definito dalla cosiddetta Commissione di Venezia operante nell'ambito del Consiglio d'Europa richiama, tra le linee guida, la seguente: « Gli elementi fondamentali del diritto elettorale, e in particolare del sistema elettorale propriamente detto, la composizione delle commissioni elettorali e la suddivisione delle circoscrizioni non devono poter essere modificati nell'anno che precede l'elezione, o dovrebbero essere legittimati a livello costituzionale o a ad un livello superiore a quello della legge ordinaria ». La proposta di legge costituzionale C. 2335 Giorgetti aggiunge, inoltre, che le leggi per l'elezione dei componenti della Camera e del Senato devono essere votate dalle Camere a scrutinio palese. In proposito rammenta che, nell'ambito della Carta costituzionale, solo l'articolo 94 prevede che la mozione con cui ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia al Governo deve essere motivata e votata « per appello nominale ». Pertanto, fatta eccezione per tale disposizione, la Costituzione lascia libertà ai Regolamenti parlamentari di disciplinare le modalità di votazione. Sia alla Camera che al Senato,

in seguito alle modifiche regolamentari del 1988, il metodo di votazione normale è il voto palese, sia in Aula che in Commissione, che permette di sapere se il parlamentare abbia dato un voto favorevole, contrario o si sia astenuto (articolo 49 del Regolamento della Camera dei deputati e articolo 113 del Regolamento del Senato).

La proposta di legge costituzionale C. 2335 prevede inoltre che le modifiche alla legge elettorale trovino applicazione a partire dalla seconda legislatura successiva a quella in corso alla data dell'approvazione. Nella relazione illustrativa si evidenzia come il principale scopo dell'intervento di modifica costituzionale risieda nell'esigenza di evitare di procedere con eccessiva frequenza, e spesso a ridosso delle tornate elettorali, alla modifica delle leggi elettorali.

Al riguardo evidenzia l'opportunità di valutare se la previsione intenda trovare applicazione anche al caso in cui la modifica della disciplina elettorale sia disposta a seguito di una sentenza che dichiari l'illegittimità costituzionale di talune disposizioni contenute nella legge elettorale, come avvenuto per la sentenza n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017.

Ricorda, inoltre, che nella sentenza n. 1 del 2014 la Corte costituzionale ha richiamato il carattere autoapplicativo della disciplina elettorale che risultava all'esito delle declaratorie di illegittimità: residuava infatti un sistema proporzionale « depurato dell'attribuzione del premio di maggioranza; e le norme censurate riguardanti l'espressione del voto risultano integrate in modo da consentire un voto di preferenza » che assicura il rinnovo degli organi e del quale è impregiudicata la valutazione dell'opportunità e dell'efficacia.

La Corte, al contempo, ha scelto di non indicare puntualmente le singole disposizioni di legge conseguentemente incostituzionali ma si è limitata ad affrontare tre aspetti della disciplina di risulta. Il primo riguardava la disposizione che stabiliva che fossero proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima

« secondo l'ordine di presentazione »: essa non appariva alla Corte incompatibile con l'introduzione del voto di preferenza, « dovendosi ritenere l'ordine di lista operante solo in assenza di espressione della preferenza ». Il secondo riguardava le disposizioni sulla redazione delle schede elettorali su cui dovevano essere riprodotti i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione: esse, secondo la Corte, non escludevano che le schede fossero integrate da uno spazio per l'espressione della preferenza. Il terzo aspetto riguardava il carattere unico della preferenza: tale carattere secondo la Corte risultava « in linea con quanto risultante dal referendum del 1991, ammesso con sentenza n. 47 del 1991, in relazione alle formule elettorali proporzionali ».

La Corte ha evidenziato come comunque, il legislatore non solo potrà compiere « interventi normativi secondari, meramente tecnici ed applicativi » della sentenza per risolvere altri « simili eventuali inconvenienti » ma, « ove lo ritenga, potrà correggere, modificare o integrare la disciplina residua ». Nella sentenza n. 35 del 2017 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che prevedono un turno di ballottaggio e delle norme che consentono « al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione ».

La Corte ha sottolineato al riguardo che la normativa che restava in vigore a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del ballottaggio era idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo, così come richiesto dalla costante giurisprudenza costituzionale: qualora, all'esito del primo turno, la lista con la maggiore cifra elettorale nazionale non avesse ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, si sarebbe inteso che restasse fermo il riparto proporzionale dei seggi. Riguardo alla caducazione della facoltà di opzione posta in capo ai candidati plurieletti, la Corte ha posto in evidenza come il criterio del sorteggio, che permaneva, nel medesimo articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, quale

criterio residuale, fosse ciò che rimaneva, allo stato, dell'originaria volontà del legislatore espressa nella medesima disposizione coinvolta dalla pronuncia di illegittimità costituzionale. Il permanere del criterio del sorteggio restituisce pertanto, come ribadito in più occasioni dalla Corte (da ultimo, nelle sentenze n. 1 del 2014, n. 13 del 2012, n. 16 e n. 15 del 2008) una normativa elettorale di risulta, immediatamente applicabile all'esito della pronuncia, idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo. Tuttavia – come evidenziato dalla stessa Corte – appartiene con evidenza alla responsabilità del legislatore sostituire tale criterio con altra più adeguata regola, rispettosa della volontà degli elettori.

Stefano CECCANTI (PD) ritiene condivisibile sul piano politico l'obiettivo, sotteso alle proposte di legge costituzionale in esame, di fare in modo che le leggi elettorali siano approvate con il più ampio consenso possibile, ma esprime perplessità sulla traduzione di tale esigenza politica in norme costituzionali.

In particolare, con riferimento alla proposta C. 2244 Forciniti osserva come essa, prevedendo la maggioranza qualificata di due terzi dei componenti, renda inopportuno la legge elettorale più rigida della stessa Costituzione.

Quanto alla proposta C. 2335 Giorgetti, sottolinea come essa sia suscettibile di impedire anche a una maggioranza larghissima di adottare modifiche alla legge elettorale che entrino immediatamente in vigore. Osserva come semmai potrebbe prevedersi, alla stregua di taluni ordinamenti stranieri, che la legge non si applichi a decorrere dalle elezioni immediatamente successive soltanto nell'ipotesi in cui non si raggiunga un determinato *quorum*. Rileva, inoltre, come la predetta proposta rischi di produrre l'effetto paradossale di cristallizzare una legge elettorale, come quella attualmente vigente, anche se approvata da una maggioranza ristretta.

Francesco FORCINITI (M5S), *relatore*, replicando alle osservazioni del deputato

Ceccanti, dichiara di condividere le riserve espresse da quest'ultimo sulla proposta C. 2335 Giorgetti, ma nega che la sua proposta C. 2244 renda la legge elettorale più rigida della Costituzione, in quanto per le leggi costituzionali è prevista una doppia deliberazione, che la proposta C. 2244 di legge invece non prevede, limitandosi a prevedere una maggioranza rafforzata, nell'intento di indurre le forze politiche a raggiungere accordi più ampi possibili su tale tematica.

Stefano CECCANTI (PD) rileva come, a suo avviso, la previsione di una maggioranza di due terzi dei componenti costituisca un elemento di rigidità maggiore rispetto alla doppia deliberazione prevista per le leggi costituzionali.

Vittoria BALDINO (M5S) constata come la *ratio* delle proposte di legge costituzionale in esame sia ampiamente condivisa e assicura la piena disponibilità della maggioranza a prendere in considerazione, nel prosieguo dell'esame, i rilievi e le osservazioni che saranno formulati.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) ritiene inopportuna la previsione di una maggioranza di due terzi dei componenti per l'approvazione delle leggi elettorali, di cui alla proposta C. 2244 Forciniti, in quanto tale previsione rischia di produrre quale effetto la paralisi del sistema, nel caso di impossibilità di raggiungimento di un accordo. Ritiene che in materia elettorale soluzioni ampiamente condivise possano essere raggiunte attraverso il confronto politico, tenendo peraltro conto della garanzia costituita, a fronte di eventuali forzature, dal sindacato di legittimità della Corte costituzionale.

Esprime, viceversa, un orientamento favorevole sulla proposta di legge C. 2335 Giorgetti. Auspica comunque, che si possa intraprendere un percorso condiviso su tali proposte di legge.

Marco DI MAIO (IV) giudica le esigenze sottese alle proposte di legge in esame certamente meritevoli di attenzione, ma

rileva come ciò non significhi che esse debbano essere necessariamente tradotte in norme costituzionali. Ritiene infatti che l'obiettivo di raggiungere un ampio consenso su questioni rilevanti, e cita quale esempio anche il tema della scuola, debba essere perseguito innanzitutto in sede politica.

Dichiara comunque la propria disponibilità a proseguire il confronto, sottolineando tuttavia come si tratti di temi che vanno affrontati con attenzione e cautela.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 3 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 13.45.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus.

Testo unificato C. 2451 e abb.

(Parere alla XII Commissioni).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI (PD), *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esprimere il parere alla XII Commissione Affari sociali sul testo unificato delle proposte di legge C. 2451 Mulè, C. 2479 Murelli, C. 2480 Martina, C. 2484 Mammì e C. 2507 Roberto Rossini, adottato come testo base dalla XII Commissione, recante Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus.

Illustra quindi il contenuto del provvedimento, che si compone di 6 articoli. L'articolo 1 istituisce il 18 marzo quale

Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia di Coronavirus, al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa dell'epidemia. Ai sensi del comma 2, in occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia, mentre il comma 3 specifica che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del maggio 1949.

Ricorda che, ai sensi della citata legge n. 260 del 1949, la quale stabilisce le ricorrenze festive, nei giorni della festa nazionale (2 giugno), delle solennità civili (11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede e 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli) e del 25 aprile, del 1° maggio e del 4 novembre, si prevede l'orario ridotto negli uffici pubblici e l'imbandieramento dei pubblici edifici. Inoltre nei giorni della festa nazionale, del 25 aprile, del 1° maggio e del 4 novembre si prevede il riconoscimento, ai lavoratori che prestino la loro opera nelle suindicate festività, della maggiorazione per il lavoro festivo.

L'articolo 2 stabilisce, al comma 1, che in occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare le lavoratrici e i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono delegare l'amministrazione di appartenenza ad effettuare una trattativa dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), al fine di sostenere la ricerca scientifica. Ai sensi del comma 2 tale facoltà è riconosciuta anche ai lavoratori del settore privato.

In merito alla previsione del comma 1 rammenta che, ai sensi del citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di

ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999. Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di sua competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

L'articolo 3 stabilisce che, al fine di celebrare la Giornata nazionale istituita dall'articolo 1, lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare la memoria di coloro che sono deceduti a causa dell'epidemia di Coronavirus, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni. L'articolo 4 prevede che nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, promuovono iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia di Coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

Ai sensi dell'articolo 5 la società concessionaria del servizio pubblico radiofo-

nico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, rileva come l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientra nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla

competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, possono assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione), quali «promozione e organizzazione di attività culturali» e «istruzione».

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus (Testo unificato C. 2451 e abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2451 Mulè, C. 2479 Murelli, C. 2480 Martina, C. 2484 Mammi e C. 2507 Roberto Rossini, adottato come testo base dalla XII Commissione, recante Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus;

sottolineato il grande rilievo civile e politico del provvedimento, il quale intende opportunamente istituire un'occasione ufficiale in cui tutta la comunità nazionale potrà raccogliersi nel ricordo di tutte le vittime dell'epidemia da Covid-19, anche attraverso iniziative concrete di solidarietà, nonché di informazione, approfondimento e studio su tale importante tematica;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzional-

mente definite, come l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientri nell'ambito della materia « ordinamento civile », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato altresì come, con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, possano assumere rilievo materie assegnate alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali « promozione e organizzazione di attività culturali » e « istruzione »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) <i>(Seguito esame e rinvio)</i>	16
--	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 giugno 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 maggio 2020.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Saitta, ha illustrato il provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	17
5-03610 Deidda: Sui lavori di ristrutturazione della caserma « Trieste » di Iglesias	17
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	27
5-03879 Pagani: Sull'occupazione abusiva dell'immobile di via delle Baleniere 263 a Ostia (Roma).	
5-04026 Frusone: Sull'occupazione abusiva dell'immobile di via delle Baleniere 263 a Ostia (Roma)	18
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	28

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	18
DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	18

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di esponenti del Ministero della difesa, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 34 del 2020, recante « Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 » (C. 2500)	26
---	----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 3 giugno 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà garantita anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

5-03610 Deidda: Sui lavori di ristrutturazione della caserma « Trieste » di Iglesias.

Il sottosegretario Giulio CALVISI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Salvatore DEIDDA (FDI) si dichiara soddisfatto della risposta che conferma la prosecuzione dei lavori di riammodernamento della Caserma Trieste di Iglesias. Evidenzia come tale struttura dell'Arma dei carabinieri rappresenti l'unico presidio di legalità nella zona del Sulcis e abbia anche una importanza considerevole sotto il profilo della formazione degli allievi. La

notizia rallegrerà sicuramente gli enti locali e auspica che i lavori possano procedere speditamente.

5-03879 Pagani: Sull'occupazione abusiva dell'immobile di via delle Baleniere 263 a Ostia (Roma).

5-04026 Frusone: Sull'occupazione abusiva dell'immobile di via delle Baleniere 263 a Ostia (Roma).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che le interrogazioni, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Giulio CALVISI risponde alle interrogazioni nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Alberto PAGANI (PD) si dichiara soddisfatto per la parte della risposta che riguarda la celere predisposizione, da parte dell'Amministrazione della difesa, degli atti propedeutici allo sgombero degli immobili abusivamente occupati di via delle Baleniere, a Ostia, mentre lo lascia perplesso la vicenda relativa alla realizzazione e alla disponibilità degli alloggi che risultano, ad oggi, non ultimati e oggetto di un contenzioso con il Comune di Roma. Ritene che sia necessario avviare una riflessione sul fabbisogno del patrimonio immobiliare della Difesa e sulla gestione degli alloggi di servizio, anche in considerazione degli indirizzi che sono stati espressi dalla Commissione nella risoluzione n. 8-00062, sugli immobili della Difesa, approvata lo scorso gennaio.

Luca FRUSONE (M5S) esprime apprezzamento per la tempestiva attivazione, da parte del dicastero, nel ripristinare una situazione di legalità, anche alla luce dei rischi derivanti dalla presenza del movimento Casapound e di gruppi della criminalità organizzata. Condivide le preoccupazioni del collega Pagani sulle problematiche che, da troppo tempo, non consentono un'efficace gestione del patrimonio immobiliare della Difesa e auspica che la vicenda del complesso di via delle Baleniere possa costituire il punto di partenza

per una nuova politica alloggiativa del dicastero.

Gianluca RIZZO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 giugno 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà garantita anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

C. 2500 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, riferisce che il decreto-legge n. 34 del 2020 è il provvedimento più ampio e ambizioso della serie (ormai assai lunga e corposa) dei decreti-legge emanati per far fronte alla crisi economica e sociale in conseguenza della pandemia mondiale legata alla diffusione del virus Covid-19. Ricorda, tra i provvedimenti di taglio più marcatamente economico, il decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto *Cura Italia*) e il n. 23 del 2020 (cosiddetto *Liquidità*), ma questo

è il più robusto per mole di misure introdotte, per conseguente numero di articoli e per portata finanziaria. Evidenza, al riguardo, che il ministro Gualtieri ha affermato che la somma stanziata è di circa 155 miliardi di euro; si tratta di un volume di spesa pubblica mai sperimentato nella storia della Repubblica, che fa seguito all'ultima delibera parlamentare di cosiddetto sfioramento ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sottolinea come sulla stampa quotidiana si è molto dibattuto in ordine alle dottrine economiche sottese a questi interventi e, non a torto, Keynes è stato spesso chiamato in causa. Certo è che presso le sedi dell'Unione europea le politiche di rigore finanziario sono state messe in discussione con forza progressiva. Il 20 marzo 2020 si è assistito, per esempio, alla sospensione del patto di stabilità e crescita e dei relativi parametri; poi alla comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato (2020/C 91 I/01), nel cui punto 9 si legge testualmente che: «L'epidemia di Covid-19 comporta il rischio di una grave recessione che riguarda l'intera economia dell'UE, dal momento che colpisce imprese, posti di lavoro e famiglie. Un sostegno pubblico adeguatamente mirato è necessario per garantire la disponibilità di liquidità sufficiente sui mercati, per contrastare i danni arrecati alle imprese sane e per preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia di Covid-19. In considerazione dell'entità limitata delle risorse di bilancio dell'UE, la principale risposta proverrà dai bilanci nazionali degli Stati membri. Le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di agire in modo rapido ed efficace per sostenere i cittadini e le imprese, in particolare le PMI, che incontrano difficoltà economiche a causa dell'epidemia di Covid-19». Successivamente, il 3 aprile e l'8 maggio 2020, la comunicazione è stata emendata per consentire la dilatazione dell'ambito d'intervento degli aiuti di Stato. Proprio il punto 9 della comunicazione – per esempio – è stato modificato, da ultimo, per ricomprendere il settore turistico e dei viaggi (profilo che interessa il nostro Paese

in modo peculiare). Infine, lo scorso 27 maggio, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha presentato al Parlamento europeo la sua proposta di *Recovery Fund* (Fondo per la ripresa), finanziato con l'emissione di titoli di debito europeo a lungo termine. Il fondo sarebbe dotato di 750 miliardi di euro e indirizzerebbe agli Stati membri sia sovvenzioni a fondo perduto sia prestiti da restituire.

Passando alle disposizioni del decreto-legge, questo si compone di ben 265 articoli e investe una gamma vastissima di settori, in parte anche rivisitando e modificando aree e istituti già trattati nei precedenti decreti. I primi 13 articoli ineriscono al capitolo della sanità, la cui natura pubblica e universale è tornata a essere considerata centrale e imprescindibile. Durante questi mesi è stata convinzione largamente condivisa nell'opinione pubblica e nelle priorità legislative che, non solo dovessero cessare i tagli alla sanità pubblica, ma che anzi strumentazione, personale e ricerca in questo campo dovessero essere rinvigoriti e restaurati, attraverso lo stanziamento di nuove e adeguate risorse. Si tratta di un aspetto che interessa anche direttamente le disposizioni di competenza della nostra Commissione. Gli articoli da 14 a 18 ineriscono, nel complesso, al sistema della protezione civile e all'accoglienza; e gli articoli da 19 a 22 a questioni strettamente attinenti al comparto militare e della difesa. L'articolo 23 concerne ulteriori misure per le Forze dell'ordine e per i Vigili del fuoco; indi inizia il titolo II del decreto-legge, che reca misure di sostegno alle imprese e all'economia (articoli da 24 a 65). Si tratta – in questo caso – di misure mirate essenzialmente sul lato dell'offerta. L'articolo 24, per esempio, abbuona il saldo dell'IRAP per il secondo semestre 2019; l'articolo 25 prevede per le imprese agricole un contributo a fondo perduto; l'articolo 28 prevede un credito d'imposta per i canoni locatizi per gli usi diversi da quello abitativo. L'articolo 27 – a sua volta – prevede l'istituzione di un patrimonio separato della Cassa depositi e

prestati. Si tratta di un aspetto significativo – anche sul piano tecnico-giuridico – che potrebbe rivelare riflessi d'interesse per l'industria della difesa. Lo stesso interesse – sia pure in chiave indiretta – riveste l'articolo 51, che prevede la proroga dei termini per l'esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese. Più in generale, si può affermare che queste misure sono volte a superare l'obiezione che aveva incontrato il decreto-legge *Liquidità*. In quest'ultimo provvedimento le imprese erano contemplate come beneficiarie di misure facilitate di credito, le quali tuttavia ne aumentavano l'indebitamento (sia pure con la garanzia dello Stato). Nel nuovo decreto-legge – viceversa – si hanno stimoli alla ricapitalizzazione, sconti fiscali e contributi a fondo perduto. Il titolo III reca misure a favore dei lavoratori (articolo da 66 a 103). Qui – in chiave più schiettamente orientata al sostegno della domanda – si annoverano misure di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga, artt. 68-71 e 87), la previsione relativa al reddito di emergenza (articolo 82) e quelle su nuove indennità per i lavoratori (articolo 84-86).

Il titolo IV porta due disposizioni su disabilità e famiglia. Segue il titolo V (articoli 106-118) inerente agli enti locali le cui entrate sono state pesantemente compromesse dal periodo più acuto del Coronavirus. Il titolo VI, a sua volta, concerne le misure fiscali (articoli 119-164).

Vi sono poi i titoli VII e VIII (articoli 165-266) che contengono un nutritissimo pacchetto di misure di settore che vanno dal sostegno al credito, alla giustizia, al turismo, alla cultura in generale, all'editoria, alla scuola, nonché alle infrastrutture, al trasporto pubblico locale, allo sport, all'agricoltura e all'ambiente.

Si tratta, dunque, di un provvedimento estremamente impegnativo che, da un lato, comporterà oneri di debito pubblico eccezionali, i quali graveranno sulle spalle di molte future generazioni; e che, dall'altro, non di meno hanno l'ambizione di riavviare il sistema economico italiano contri-

buendo, come per altro espressamente scritto nell'articolo 15 del decreto, alla « ricostruzione del tessuto sociale deteriorato dall'emergenza epidemiologica ». Anche se non per immediate finalità sul parere di competenza, deve segnalare – anzitutto e per completezza d'esposizione – talune disposizioni che hanno effetti più o meno diretti su aspetti d'interesse per la nostra Commissione.

Cita anzitutto, come pure ha anticipato, l'articolo 27, inerente alla costituzione di un patrimonio destinato della Cassa depositi e prestiti. La disposizione prevede, infatti, che la Cassa sostenga il sistema economico e produttivo italiano tramite il Patrimonio detto *Rilancio* e che possa costituire comparti del Patrimonio medesimo. Da questo punto di vista, vale la pena ricordare che nel luglio 2019 è stato stipulato un *Memorandum of understanding* per il sostegno finanziario della Cassa alla filiera industriale nel settore dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza (A, D&S) di Leonardo. Con l'articolo 51 – inoltre – vengono prorogati di 6 mesi i termini per l'esecuzione dei programmi predisposti ai sensi di legge dalle imprese in amministrazione straordinaria. Al riguardo, nel corso della sua attività la Commissione difesa ha incrociato la vicenda della Piaggio *Aerospace*, per aver esaminato il programma d'arma P180 (velivoli militari) nello scorso autunno (si rammenterà l'atto del Governo n. 127). La nuova disposizione potrebbe risultare di giovamento per tale impresa, anche alla luce di un nuovo recente accordo tra la Piaggio e il Ministero della difesa per la manutenzione degli aerei P180. L'articolo 66 – a sua volta – specifica che per tutti i lavoratori (compresi dunque quelli del comparto della difesa) sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. E che a tali scopi, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del mar-

chio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio. Tale disposizione modifica l'articolo 16 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto Cura Italia e in parte recepisce le preoccupazioni espresse dal parere della nostra Commissione espresso nella seduta del 15 aprile). Analogo impatto sui lavoratori delle imprese private del settore della difesa hanno le modifiche del decreto-legge Cura Italia disposte all'articolo 72 del presente decreto legge, in tema di congedi e *bonus baby sitter*.

Identifica, poi, le disposizioni di diretta incidenza sugli ambiti classici di competenza della nostra Commissione. In particolare, l'articolo 100 dispone la facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico. Tale facoltà è prevista, eccezionalmente, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 e si aggiunge alla facoltà di avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019- 2021). L'avvalimento previsto dalla norma dovrà avvenire nell'ambito dell'attuale contingente di organico e di mezzi assegnato dall'Ispettorato al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro. Pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Venendo ora alle disposizioni inerenti alla valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa, considera due disposizioni, l'articolo 164, commi 2 e 3 e l'articolo 211, comma 2. L'articolo 164 – al comma 1 – apporta una modifica inerente alla disciplina dei fondi comuni

d'investimento immobiliare del 2011, in materia di apporti ai fondi da parte degli enti locali, nel senso di ampliare il novero dei soggetti che possono effettuare i conferimenti di beni immobili. Il comma 2 aggiunge un comma 5-*bis* all'articolo 306 del decreto legislativo n. 66 del 2010 e prevede che il Ministero della difesa possa – in caso di gare deserte – alienare in blocco immobili siti nello stesso comprensorio abitativo, con esclusione del diritto di prelazione del personale civile e militare dell'Amministrazione della difesa. Tale disposizione si presenta problematica per tre motivi di ordine tecnico e uno di natura politico-parlamentare.

Sul piano tecnico, l'articolo 306, comma 2, del codice dell'ordinamento militare prevede che la procedura di dismissione degli immobili sia avviata da un piano di gestione da rivedere ogni due anni, da trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti. Qui si avrebbe un provvedimento di dismissione senza previo parere delle predette Commissioni. Né può essere dimenticato che il piano ex articolo 306, comma 2, non viene presentato dal 2015, sicché la disposizione rischia di apparire come l'avallo della violazione delle prerogative parlamentari. Inoltre, la relazione tecnica di accompagnamento al decreto-legge precisa che dall'articolo 164 non vengono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta di un rilievo che appare poco pertinente, dal momento che si dovrebbe trattare di cessioni di beni in cambio di corrispettivo e avrebbe potuto – viceversa – fissare un introito minimo previsto. Infine, l'esclusione del diritto di prelazione per i locatari, sovverte un principio generale in materia di locazioni, previsto già dalla legge n. 392 del 1978. In questo senso, la disposizione suscita dubbi anche in ordine al rispetto al criterio dell'affidamento, che è generalmente riconosciuto in materia di rispetto delle situazioni patrimoniali, anche nella giurisprudenza costituzionale (v., tra le tante, le sentenze n. 170 del 2013 e 203 del 2016). Sul piano politico-parlamentare, invece, la disposizione appare in aperto contrasto con la risoluzione approvata in

data 28 gennaio 2020 dalla Commissione difesa, nella quale il Governo è impegnato, tra l'altro, a presentare tempestivamente il piano di gestione; a svolgere i sopralluoghi per verificare le condizioni degli immobili; a prevedere forme di assegnazione gratuita in relazione a specifici incarichi; ad ampliare l'attuale parco alloggiativo. A sua volta, l'articolo 211, comma 2, del decreto-legge 34 prevede che la società *in house* Difesa Servizi possa stipulare convenzioni o accordi comunque denominati per cedere in uso, locazione, affitto, concessione o ad altro titolo (eccetto la proprietà) propri beni immobili di qualsiasi tipo a enti pubblici e privati per favorire la loro più ampia valorizzazione. Non sono previsti limiti di scopo, di tempo o di valore. Anche qui, la relazione tecnica precisa che dall'articolo 211, comma 2, non vengono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre essa, probabilmente, avrebbe potuto viceversa fissare un introito minimo previsto.

Anticipa pertanto che sarà opportuno sollecitare il Governo a inserire nella disposizione quantomeno alcune coordinate applicative, con vincoli di finalità e di tempo.

In conclusione, d'intesa con il collega Giovanni Russo, preannunzia che – in esito al dibattito e alle audizioni – sarà avanzata una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni volte a correggere gli aspetti critici testé illustrati.

Giovanni RUSSO (M5S), *relatore*, completa l'illustrazione esposta dal collega Pagani, soffermandosi su alcune misure attinenti al personale militare. In particolare, rileva che l'articolo 19 è volto a rafforzare, attraverso due specifici interventi, i presidi che erano stati già apprestati durante l'apice dell'emergenza epidemiologica dall'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con la specifica finalità di supportare le strutture del Servizio sanitario nazionale. Con riguardo al primo (commi da 1 a 4 dell'articolo 19) ricorda che l'articolo 7 del citato decreto-legge n. 18 del 2020 consentiva – per la sola arma dell'Esercito – di arruolare, in

via straordinaria e per un anno, 120 medici e 200 infermieri militari, da inquadrare, rispettivamente, con il grado di tenente e di maresciallo e con il trattamento giuridico ed economico dei loro parigrado in servizio permanente. Erano inoltre previste procedure semplificate di arruolamento, gestite attraverso il portale on-line sul sito internet del Ministero della difesa. Le nuove disposizioni introdotte dal decreto in esame incrementano il personale medico e infermieristico delle Forze armate per ulteriori 170 unità, secondo le medesime modalità di arruolamento e di inquadramento previste dalle disposizioni del precedente decreto-legge. In particolare, viene autorizzata la spesa di quasi 4,7 milioni di euro, per l'anno 2020, e di quasi 4 milioni di euro, per l'anno 2021, destinata all'assunzione di 70 medici (30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri) e 100 infermieri (50 della Marina e 50 dell'Aeronautica). Come precisato nella relazione illustrativa, il rafforzamento degli strumenti predisposti dovrebbe consentire alle Forze armate di poter rispondere in modo adeguato, tempestivo, flessibile e coerente con la necessità di dislocare i contingenti di personale sanitario nei diversi presidi ospedalieri potenzialmente in difficoltà situati sull'intero territorio nazionale. Il secondo intervento (comma 5 dell'articolo 19) prevede, invece, un'ulteriore autorizzazione di spesa, per un importo di 84,13 milioni di euro per l'anno 2020, che va ad aggiungersi ai 34,6 milioni di euro già stanziati dall'articolo 9 del decreto-legge n. 18 del 2020 con la specifica finalità di rafforzare determinate prestazioni offerte dal presidio sanitario militare. Secondo il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, lo stanziamento in parola riguarda per 14,49 milioni la spesa corrente e per 69,64 milioni la spesa in conto capitale. La relazione tecnica fornisce anche un elenco dettagliato delle esigenze e delle tipologie di acquisti previsti, tra cui: l'acquisto di 2 ospedali da campo *Role I+* in grado di assicurare prestazioni di cure mediche di base, pronto soccorso specialistico, triage, rianimazione e stabilizzazione del pa-

ziente; l'acquisto di materiale specifico e assetti per trasporti aerei in bio-contenimento; l'acquisto di materiali e dispositivi medici per la gestione di pazienti sia in terapia intensiva che in degenza ordinaria; l'adeguamento infrastrutturale del Policlinico militare del Celio, del Polo ospedaliero di Milano Baggio, del Centro ospedaliero militare di Taranto; la realizzazione di infermerie di accoglienza presso basi aeree militari; il potenziamento delle capacità di accoglienza di pazienti in bio-contenimento epidemiologico e di decontaminazione delle strutture. L'articolo 20, attraverso lo stanziamento di 1 milione di euro, permette di finanziare, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, gli oneri per le prestazioni lavorative straordinarie effettuate per i maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica dal personale delle Forze armate delle sale operative, da quello impiegato sul territorio in funzioni di contrasto e contenimento della diffusione del virus, nonché dal personale medico e paramedico militare assegnato alle strutture sanitarie sia della Difesa (Centri ospedalieri militari, Policlinico militare del Celio e le diverse strutture medico-campali dislocate sul territorio) sia del Servizi sanitario. Evidenzia, al riguardo, come la Commissione ricorderà per aver esaminato in sede consultiva il decreto-legge n. 18 del 2020 lo scorso 15 aprile, che il relativo articolo 74, comma 1, aveva autorizzato la spesa di 59,93 milioni di euro, per l'anno 2020, in favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, finalizzata allo svolgimento, da parte del suddetto personale, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19, per un periodo di ulteriori 90 giorni a decorrere dalla scadenza dei 30 giorni previsti dal comma 01 del medesimo articolo 74, che – a sua volta – in considerazione dell'abrogazione del comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 9 del 2020, disposta dalla legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 18, ha autorizzato la spesa complessiva di euro 4,11 milioni di euro per l'anno 2020 per il

pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri dell'integrazione, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, delle ulteriori 253 unità attivate per tali compiti nell'ambito dell'operazione Strade Sicure. La relazione tecnica precisa, quindi, che il nuovo stanziamento riguarda le prestazioni lavorative straordinarie svolte dalle 220 unità di personale medico e paramedico militare e dalle 130 unità di personale militare impiegato nelle sale operative previste dal ricordato comma 1 dell'articolo 74 per il periodo dal 15 giugno (cioè a decorrere dalla scadenza dei 90 giorni già finanziati dal citato decreto-legge n. 18 del 2020) fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza deliberato Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020. Osserva, quindi, che il sovrapporsi di queste disposizioni – come già emerso nella seduta del 15 aprile – necessiterebbe di un coordinamento normativo, soprattutto per facilitare i procedimenti di pagamento. L'articolo 21, in considerazione del blocco delle procedure concorsuali per l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze armate, disposta nell'ambito delle misure di contenimento del virus Covid-19, reca, invece, una novella al codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) volta a prolungare i tempi di permanenza nelle ferme prefissate, sia quelle propedeutiche all'accesso nella ferma quadriennale, sia quelle funzionali all'inserimento nei ruoli del servizio permanente delle Forze armate. Più specificatamente, il comma 1, lettera a), introduce nel codice dell'ordinamento militare il nuovo articolo 2204-ter consentendo il prolungamento, per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta, della ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno che terminano il periodo di rafferma annuale negli anni 2020, 2021 e 2022, ovvero di prolungamento della ferma previsto ai fini della partecipazione ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale. Viene, inoltre, consentito, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, il

prolungamento della ferma dei volontari al termine del secondo periodo di raffermata biennale successivo alla ferma prefissata quadriennale che – negli anni 2020, 2021 e 2022 – partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente riservate al solo personale in servizio. Il comma 1, lettera *b*), introduce invece il nuovo articolo 2197-ter.1. al fine di consentire, in via eccezionale per l'anno 2020, in deroga alle disposizioni vigenti (artt. 682 e 760 del codice dell'ordinamento militare), il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, di 60 marescialli in servizio permanente, di cui 30 dell'Esercito, 15 della Marina e 15 dell'Aeronautica. Il reclutamento avrà luogo mediante concorso per titoli riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente in possesso di laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna. L'articolo 22 riguarda il contingente di personale delle Forze armate impiegato per i maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19, nell'ambito dell'Operazione « Strade sicure ». Ricorda che, per tali finalità, il comma 2, secondo periodo, dell'articolo 22 del decreto-legge n. 9 del 2020, prevedeva, per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, l'integrazione di 253 unità del contingente delle Forze armate che, congiuntamente alle Forze di polizia, opera nell'ambito del dispositivo « Strade sicure ». Successivamente prorogati per ulteriori novanta giorni, a partire dal 17 marzo 2020, dall'articolo 74-ter del decreto-legge n. 18 del 2020. Tuttavia, a seguito dell'abrogazione del decreto-legge n. 9 del 2020, disposta dall'articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020, il contenuto di tale disposizione è confluito nel comma 01 dell'articolo 74 del decreto-legge n. 18 del 2020. Il nuovo intervento prevede, al comma 1, lettera *a*), la proroga, dal 14 giugno fino al 31 luglio 2020, dell'impiego di queste 253

unità che, fin dall'insorgere dell'emergenza epidemiologica, sono state affiancate al « tradizionale » dispositivo di 7.050 unità, posto a disposizione dei prefetti, in ragione delle incrementate esigenze di sostegno alle Forze di polizia nell'ambito delle attività di contrasto alla diffusione del Covid-19. Inoltre, al medesimo comma 1 lettera *b*), viene previsto che a decorrere dalla data di effettivo impiego e fino al 31 luglio 2020, alle 7.303 (7.050 + 253) già autorizzate verranno affiancate, sempre per le medesime finalità, ulteriori 500 unità di personale militare. A tal fine viene autorizzata, per l'anno 2020, un'ulteriore spesa complessiva di 9,4 milioni di euro, di cui 5,15 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e 4,25 milioni per gli altri oneri connessi all'impiego del personale. Deve poi essere esaminato l'articolo 211, comma 1, che autorizza la spesa di euro 2.230.000 per l'anno 2020, al fine dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie di porto – Guardia Costiera, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da Covid-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. La norma prevede la seguente specifica destinazione delle risorse: euro 1.550.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale; euro 320.000 per l'acquisto di attrezzature tecniche (la formulazione letterale del testo fa riferimento alla destinazione delle risorse per « acquisto di spese »); euro 360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario (si indica la finalità di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché di assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato).

Vi sono poi altre due disposizioni (articoli 259 e 260) che recano alcune misure per la funzionalità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e che intervengono, rispettivamente, la prima, sulle procedure concorsuali e, la seconda, sui corsi di formazione. In particolare, l'articolo 259 prevede, fino al 31 dicembre 2021, che – in deroga all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – possano essere autorizzate procedure concorsuali le cui modalità di svolgimento, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale, possono essere stabilite o rideterminate con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti. Non viene prevista, invece, la possibilità di modificare le modalità di accesso e le relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso, assicurando, infine, che venga garantita la validità delle prove concorsuali già sostenute. Viene stabilito che la pubblicazione dei provvedimenti inerenti alle citate procedure concorsuali avverrà tramite i siti istituzionali e, nel caso in cui i candidati siano impossibilitati a partecipare a seguito delle misure di contenimento del Covid-19 alle procedure concorsuali in atto, su istanza dell'interessato verrà consentito di sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. In tali circostanze, le eventuali risultanze delle prove valutate, se già sostenute nell'ambito dell'originario concorso, saranno prese in considerazione secondo le disposizioni e i criteri del concorso cui i candidati interessati sono stati rinviati e, se risultati idonei e utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, tali candidati saranno avviati alla frequenza del corso di formazione o immessi direttamente in ruolo. In entrambi i casi, sarà loro attribuita la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori. Viene precisato, altresì, che le procedure concorsuali dovranno svolgersi nel rispetto di

specifiche prescrizioni idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della salute, su proposta dei Ministri competenti, eventualmente anche tramite modalità di svolgimento telematico. Infine, si prevede che il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non abbia fruito della licenza ordinaria, del congedo e delle ferie spettanti nel corso dell'anno 2020, possa fruirne entro i dodici mesi successivi ai termini previsti dalle disposizioni vigenti. L'articolo 260, sempre con riguardo al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, autorizza la rimodulazione, l'anticipata conclusione e la temporanea sospensione o il rinvio dei rispettivi corsi di formazione al fine di commisurarli alle peculiari condizioni dettate dall'emergenza da Covid-19. Anche in questo caso, le previsioni della nuova norma hanno efficacia per la durata dello stato di emergenza e fino al permanere di misure restrittive o di contenimento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Le amministrazioni interessate possono, ai sensi del comma 2, disporre la temporanea sospensione del corso ovvero la rimodulazione dello stesso, anche d'intesa con gli atenei in caso di corsi a carattere universitario, al fine di definire le modalità di svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le procedure di formazione delle relative graduatorie. Il comma 3 prevede che possa essere altresì disposta la conclusione anticipata dei corsi di formazione anche a carattere universitario, qualora non sia stato necessario adottare le misure di rimodulazione, sospensione o rinvio, in quanto sono stati già raggiunti i prescritti obiettivi formativi. In tale ipotesi, resta salva la validità dei corsi e delle prove già sostenute ai fini della formazione delle graduatorie di merito e, per il personale interessato, è corrispondentemente aumentata la permanenza per l'accesso alla qualifica superiore, qualora decorrente dalla data di conclusione del corso di formazione. Ciò al fine di evitare che, nei casi in cui l'attribuzione della

qualifica superiore si consegua con la fine del prescritto corso di formazione, la conclusione anticipata dello stesso comporti indebiti avanzamenti di carriera. Il comma 4 disciplina il trattamento giuridico ed economico spettante ai frequentatori e agli allievi interessati in caso di sospensione, interruzione o rinvio. Si prevede, in particolare, che siano mantenute le qualifiche possedute dai frequentatori e la condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. Il comma 5, con riguardo alle assenze dai corsi di formazione, riconducibili a motivi connessi alla vicenda epidemiologica in atto, dispone che esse non concorrano al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporti il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi. Il comma 6 prevede, invece, che non si tenga conto del rinvio o della sospensione dei corsi ai fini del transito interno tra ruoli. Infine, il comma 7, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché i servizi di istituto del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, connessi all'attuale situazione emergenziale, interviene sulla durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato e per allievi vigili del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che hanno comunque inizio negli anni 2020, 2021 e 2022, consentendo, in deroga alle disposizioni vigenti, che la durata dei corsi formativi sia ridotta, rispettivamente, con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, assicurando comunque una durata minima di sei mesi, e con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco. Sottolinea, al riguardo che, secondo quanto riferisce la relazione tecnica, nessuna di queste due norme comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Salvatore DEIDDA (FdI) rileva che gli interventi dei due relatori hanno bene evidenziato l'enorme quantità di disposizioni contenute nel provvedimento, spesso assai corpose. Si tratta, dunque, di un decreto-legge *monstre*, che incrementa la burocrazia, anziché semplificare. Alcune norme, che riguardano il mondo militare sono meritevoli, ma tuttavia non sembrano sufficienti a dare le risposte che erano attese. In particolare, con riguardo alla rafferma del personale volontario, sarebbe stato opportuno prevedere procedure più spedite e in grado di garantire a tutti la permanenza nelle Forze armate. C'è un grande bisogno di incrementare il personale militare e, per tale ragione, il proprio gruppo presenterà proposte emendative volte a superare la legge n. 244 del 2012. Infine, sarebbe stato necessario incrementare le risorse finanziarie della Difesa, per dotarsi di strumenti e strutture efficienti, ma – al contrario – secondo una parte dell'attuale Governo il settore della Difesa è considerato meno importante di altri.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 giugno 2020.

Audizione informale di esponenti del Ministero della difesa, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 34 del 2020, recante « Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 » (C. 2500).

L'audizione informale si è svolta dalle 18.30 alle 19.40.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03610 Deidda: Sui lavori di ristrutturazione della casera « Trieste » di Iglesias.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Desidero manifestare, a premessa della risposta, un particolare apprezzamento per le espressioni utilizzate dall'Onorevole interrogante sulla Caserma « Trieste » di Iglesias che rappresenta, a suo dire, « un punto di riferimento per l'intera cittadinanza, tanto da essere inserita nei luoghi da visitare nelle giornate dedicate ai monumenti, oltre che meta estremamente gradita per le celebrazioni del 4 novembre ».

Voglio ricordare, a tal proposito, che nel corso dei numerosi eventi tenutisi il 4 novembre in tutta Italia per commemorare il Giorno dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze armate, la Caserma è stata aperta al pubblico, ai cittadini e alle scolaresche, suscitando grande entusiasmo e particolare interesse.

Tale occasione, che ha dimostrato la vicinanza delle Istituzioni alla popolazione locale, si è rivelata, altresì, propizia per conoscere e apprezzare la Caserma « Trieste », sede « storica » della Scuola Allievi carabinieri di Iglesias che, come noto, ha il compito di formare i futuri carabinieri che opereranno e svolgeranno quotidianamente le loro funzioni di presidio della

legalità nelle oltre 4.500 Stazioni presenti su tutto il territorio nazionale.

Tanto premesso, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nel merito dei quesiti posti, ha riferito che l'infrastruttura in argomento è ascritta al patrimonio demaniale in uso al Ministero della Difesa.

La stessa è dotata di 70 camerate, disposte su tre palazzine destinate a Compagnie Allievi, per una capacità alloggiativa complessiva di n. 446 posti letto per il personale maschile e di n. 96 posti letto per il personale femminile.

Con riferimento agli interventi di ristrutturazione per il quale la stessa amministrazione comunale si era interessata l'Arma dei Carabinieri ha reso noto che, nel corso degli anni, la Caserma è stata interessata da numerosi interventi manutentivi che hanno migliorato le condizioni di accasermamento degli allievi.

Si rappresenta, infine, che il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha comunicato che per gli anni 2022 e 2023, sono programmati due ulteriori interventi di riqualificazione delle palazzine adibite a 1^a e 2^a Compagnia Allievi, per un ammontare complessivo nell'ordine di 800.000 euro.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03879 Pagani: Sull'occupazione abusiva dell'immobile di via delle Baleniere 263 a Ostia (Roma).

Interrogazione n. 5-04026 Frusone: Sull'occupazione abusiva dell'immobile di via delle Baleniere 263 a Ostia (Roma).

TESTO DELLA RISPOSTA

La risposta che mi accingo a fornire dovrà intendersi riferita sia all'interrogazione dell'Onorevole Pagani n. 5-03879, sia a quella dell'Onorevole Frusone n. 5-04026, in considerazione dell'identità dell'oggetto e dell'acquisito consenso degli interroganti.

Il fatto segnalato dagli Onorevoli interroganti riguarda un episodio di occupazione abusiva di un immobile della Difesa a Ostia.

Al riguardo, si rende noto che la struttura attualmente occupata, nella disponibilità dell'Aeronautica militare, non è stata mai ultimata e mai classificata come alloggio a causa di un contenzioso con il Comune di Roma.

Nello specifico, il contenzioso si riferisce ad un ricorso amministrativo avverso la Determinazione Dirigenziale n. 2876 dell'8 ottobre 1998 del Comune di Roma che disponeva la demolizione del fabbricato.

Ciò ha comportato, nei fatti, l'impossibilità per l'amministrazione militare di provvedere alla ultimazione del manufatto e/o comunque di poter procedere alla bonifica dell'area e alla demolizione di alcuni prefabbricati metallici insistenti nella medesima zona.

Per tale motivo non è stato mai possibile impiegarlo per alcuna finalità da parte dell'amministrazione militare.

Per quanto attiene alla vigilanza ed alla custodia del bene, l'Aeronautica Militare ha più volte provveduto a ripristinare la recinzione ed il varco di ingresso, segnalando al Comando della Polizia Municipale l'accesso non autorizzato da parte di estranei.

Si rende noto, infine, che, a seguito della occupazione abusiva, la Difesa si è attivata senza indugi sporgendo, in data 28 aprile 2020, una denuncia querela ai carabinieri per il successivo coinvolgimento dell'Autorità Giudiziaria competente e predisponendo gli atti propedeutici al provvedimento di sgombero, con comunicazione all'organo competente, la Prefettura di Roma, in data 7 maggio 2020.

Si precisa, a tal riguardo, che è stata interessata anche l'Avvocatura Generale dello Stato al fine d'intraprendere tutte le azioni più opportune per permettere alla Forza armata di rientrare nella piena disponibilità del cespite.

Sulla base di quanto esposto, risultano assolti tutti gli adempimenti di competenza, in attesa che la Prefettura, in coordinamento con il Comune e nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, possa provvedere allo sgombero dell'area in argomento.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 22/2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. C. 2525 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	47

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 167 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	39
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 162 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	40

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 22/2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.

C. 2525 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, fa presente che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, che risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni, e che è stata inoltre presentata una relazione tecnica riferita al maxiemendamento governativo approvato dal Senato che dà conto delle modifiche al testo iniziale apportate da tale emendamento. Passando all'esame delle disposizioni considerate dalle relazioni tecniche nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, nel segnalare che il testo è corredato, all'articolo 8, comma 2, di una clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, in base alla quale le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi-

gente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, osserva quanto segue.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 1, in materia di esami di Stato e regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020, per quanto riguarda il comma 1, attributivo del potere di ordinanza, prende atto del carattere ordinamentale della disposizione e rinvia, per quanto riguarda i limiti e i contenuti delle ordinanze medesime, a quanto di seguito osserverà in relazione alle singole disposizioni che li definiscono. In via generale, osserva preliminarmente che, in base al successivo comma 9, i provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo in esame devono garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il rispetto dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente. Peraltro, in linea di principio, il rispetto di tali vincoli finanziari non appare a suo avviso verificabile *ex ante*, in quanto l'impatto finanziario effettivo delle norme da adottare potrà essere riscontrato soltanto sulla base degli specifici contenuti delle ordinanze medesime. Con riferimento ai criteri e vincoli fissati per la loro adozione, fa presente quanto segue. Quanto al comma 2, che ha ad oggetto il recupero degli apprendimenti non effettuati nel corrente anno scolastico, da svolgersi nell'ambito dell'attività didattica ordinaria del prossimo anno scolastico, segnala che la relazione tecnica afferma che, poiché è previsto che il recupero avvenga quale attività didattica ordinaria, la relativa attività lavorativa rientra tra quella già remunerata e che ulteriori chiarimenti sono stati forniti dal Governo nel corso dell'esame parlamentare. Pur prendendo atto di tali chiarimenti, andrebbe comunque a suo parere fornita conferma della congruità delle risorse disponibili a legislazione vigente per il sistema scolastico, finalizzate ai normali contenuti curricolari dei vari cicli di studi, rispetto alle esigenze di recupero dei contenuti formativi che sono stati persi nel corrente anno, che impegneranno sia il personale docente sia il personale ATA. Non formula osserva-

zioni sul comma 2-*bis*, che reintroduce i giudizi di valutazione, dal contenuto ordinamentale. Sul comma 3 e sul comma 4, che concernono la didattica e gli esami, prende atto di quanto chiarito dalla relazione tecnica e degli elementi forniti dal Governo nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura e del fatto che per gli alunni con disabilità la norma richiama quanto già previsto a legislazione vigente. Rileva, inoltre, che le previsioni sono comunque assistite dalla clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, riportata all'articolo 8, in base alla quale le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto riguarda il comma 5, che concerne gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali, ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, prende atto della specifica clausola di invarianza. Non formula pertanto osservazioni nel presupposto – sul quale reputa opportuna una conferma – dell'effettiva modulabilità dell'onere nell'ambito delle risorse disponibili. In proposito, tenuto conto delle finalità della norma, sarebbe altresì opportuno, a suo avviso, acquisire una valutazione circa l'idoneità delle risorse stanziare e disponibili rispetto alle ipotizzabili soluzioni che potrebbero essere adottate con le ordinanze ministeriali. Non formula osservazioni sul comma 6, che ha ad oggetto i requisiti di ammissione dei candidati agli esami, dal contenuto ordinamentale. Con riferimento al comma 7, che ha ad oggetto gli esami dei candidati privatisti, non formula osservazioni, tenuto conto che gli stessi vengono aggregati a sessioni già previste a legislazione vigente e disciplinate da norme – articolo 14, comma 2, e articolo 17, comma 11, del decreto legislativo n. 62 del 2017 – alle quali non sono ascritti effetti finanziari. Con riferimento ai commi 7-*bis* e 7-*ter*, che attribuiscono

temporaneamente talune competenze decisionali all'Intendenza scolastica della provincia autonoma di Bolzano, non formula osservazioni, in quanto la norma si limita a disciplinare l'attribuzione di poteri senza derogare ai vincoli di bilancio dell'ente autonomo. Segnala che i commi 7-*quater* e 7-*quinquies* consentono, a date condizioni, l'attivazione dell'istruzione domiciliare in presenza per gli studenti impossibilitati alla frequenza scolastica. In proposito, rammenta che, ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 2-*ter*, della legge n. 66 del 2017, l'attività di istruzione domiciliare per gli studenti sopra menzionati si svolge a invarianza di risorse e senza nuovi o maggiori oneri e che, per effetto di una condizione posta dalla Commissione bilancio del Senato, il diritto degli studenti deve essere temperato con l'impiego del personale già in servizio presso l'istituzione scolastica, anche nel rispetto delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e che, in aggiunta, tale attività non autorizza alla sostituzione del personale impiegato e non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tenuto conto dei predetti elementi, non formula osservazioni. Non formula osservazioni sul comma 8, che ha ad oggetto i provvedimenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il sistema di formazione italiana nel mondo, tenuto conto della generale clausola di invarianza finanziaria. Fa presente, infine, che il comma 9 ribadisce l'invarianza di spesa relativamente agli esami conclusivi della scuola primaria e secondaria, di primo e secondo grado, e prevede un meccanismo di accertamento dei risparmi realizzati con successiva riassegnazione a spesa nel rispetto del saldo di indebitamento netto. Al riguardo, prende atto della previsione di neutralità della riassegnazione, in particolare, sul saldo di indebitamento netto – che, per gli oneri del personale, prevede la parziale compensazione delle maggiori spese con le corrispondenti entrate tributarie e contributive, mentre tale effetto non ha luogo per le assegnazioni al Fondo – e degli elementi di conferma forniti dal

Governo nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura. Fa presente peraltro che non viene esplicitata la procedura diretta a far sì che la riassegnazione sia effettivamente realizzata in condizioni di invarianza finanziaria. In proposito ritiene utile acquisire elementi di valutazione.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, recante misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, prende in esame distintamente gli interventi sulla procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti precari e sull'avvio del prossimo anno scolastico. Quanto agli interventi sulla procedura concorsuale straordinaria, non formula osservazioni sui commi 02, 03 e 04, volti a disciplinare proceduralmente taluni adempimenti del concorso, nel presupposto, sul quale andrebbe a suo avviso acquisita conferma, che le variazioni concernenti le modalità di svolgimento delle prove non siano suscettibili di cagionare nuovi oneri per riflessi di carattere organizzativo: Non formula altresì osservazioni sul comma 05, stante la sua natura ordinamentale, e sul comma 08, in quanto non incide sul numero dei posti di sostegno ma sull'accesso al relativo percorso di specializzazione. Ritiene che andrebbero invece acquisiti chiarimenti sul combinato disposto dei commi 01 (che fissa la prova scritta della procedura per l'anno scolastico 2020/2021, mentre a legislazione vigente i vincitori dovevano essere immessi in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2020), 06 (che riconosce ai vincitori immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 e rientranti nella quota dei posti destinati alla procedura per l'anno scolastico 2020/2021 la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020) e 07 (che quantifica e copre i relativi oneri). Osserva che la relazione tecnica afferma che, in generale, le disposizioni sono neutrali, svolgendo considerazioni volte a suffragare tale invarianza, e attribuisce oneri solo ad una particolare fattispecie – il riconoscimento giuridico dell'anno scolastico 2020/2021 ai vincitori del concorso – in relazione alla quale rileva come, in sintesi, se l'immissione in ruolo dei primi vincitori

avverrà a decorrere dal 1° settembre 2021, anziché 2020, risulteranno neutrali sia la stipula dei contratti a tempo indeterminato nel 2021, in quanto posticipa la decorrenza di un onere permanente già scontato a legislazione vigente, sia la stipula dei contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021, in quanto i posti avrebbero comunque dovuto essere coperti. Circa tale ricostruzione non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale giudica utile una conferma, della piena equivalenza economica fra un docente a tempo determinato e un docente a tempo indeterminato, ciò limitatamente alla copertura dei posti nell'anno scolastico 2020/2021. Per quanto riguarda la ricostruzione di carriera, cui sono attribuiti effetti quantificati e coperti al comma 07, osserva che il comma 06 riconosce ai vincitori immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 rientranti nella quota prevista per l'anno scolastico 2020/2021 la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020. Segnala che la relazione tecnica, al cui testo rinvia per i dettagli, dal canto suo afferma che in generale la norma è neutrale poiché, essendo il concorso straordinario riservato ai docenti precari, è assolutamente probabile che tutti i soggetti che vinceranno la procedura concorsuale saranno titolari di contratti di supplenza annuale nell'anno scolastico 2020/2021, ma che effetti onerosi, però, potrebbero derivare dal fatto che la proposta legislativa comporta che il medesimo anno di servizio potrà essere fatto valere in sede di ricostruzione di carriera « anche dai soggetti assunti a tempo determinato con contratto annuale nel 2020/2021, anche nel caso in cui non vincano il concorso o si posizionino in graduatoria in maniera da non essere assunti prima del 2022/2023 » e infatti « dal 2023, cioè dal momento nel quale i docenti con contratto a tempo determinato annuale potranno godere della ricostruzione, nell'ipotesi prudenziale che, pur non risultando tra i vincitori nel 2021/2022, riescano a ottenere una immissione in ruolo almeno dall'anno successivo. ».

Evidenzia come, su tali presupposti, la relazione tecnica procede a sviluppare una quantificazione degli oneri che appare coerente con le ipotesi assunte dalla stessa relazione. Pertanto osserva che la relazione tecnica parrebbe ipotizzare che la ricostruzione di carriera spetti anche a soggetti non vincitori del concorso o assunti dopo il 2022/2023, mentre il comma 06 attribuisce la ricostruzione di carriera ai soli vincitori immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022: in merito a tale apparente discrasia andrebbero a suo avviso acquisiti chiarimenti, al fine di poter verificare le quantificazioni effettuate dalla relazione tecnica. Non ha alcunché da osservare sugli effetti di maggiore entrata tributaria e contributiva – i cosiddetti effetti riflessi – connessi alle ricostruzioni di carriera, che sono calcolati in misura conforme alla prassi in materia, nel presupposto che gli stessi siano registrati esclusivamente a miglioramento dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, come abitualmente previsto per fattispecie analoghe. In proposito andrebbe a suo avviso acquisita una conferma, considerato che la relazione tecnica non è corredata di un prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento sui saldi di finanza pubblica. Quanto alle misure per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, non formula osservazioni sulle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, tenuto conto che le rispettive procedure avranno comunque luogo nell'ambito dei limiti di bilancio vigenti, cui la norma in esame non deroga. Non formula inoltre osservazioni sulla lettera *d)* del comma 1, sul comma 2, sul comma 5 e sul comma 6, stante il loro carattere ordinamentale; sul comma *2-bis* perché interviene a specificare un adempimento già previsto a legislazione vigente; sul comma 3, preso atto dei chiarimenti della relazione tecnica; sul comma *3-bis* perché il relativo onere è limitato all'entità dello stanziamento, e sui commi da 4 a *4-ter* in quanto sono volti a ripristinare la legislazione previgente e a disciplinare le procedure volte a darvi attuazione nonché tenuto conto, quanto al comma *4-ter*, del recepimento delle condizioni poste dalla

Commissione bilancio del Senato. Ritiene che andrebbero invece acquisiti chiarimenti sulle lettere *b-bis*) e *d-bis*) del comma 1, che dettano criteri per le ordinanze ministeriali. Infatti, pur prendendo atto delle considerazioni della relazione tecnica, tenuto conto che le disposizioni non prevedono specifici stanziamenti, andrebbe a suo parere assicurato che sia l'eventuale attivazione, quale attività didattica ordinaria, dell'integrazione e del recupero degli apprendimenti a partire dal 1° settembre 2020, sia l'adozione di misure volte a consentire agli studenti con patologie gravi o immunodepressi di seguire la programmazione scolastica, anche mediante la didattica a distanza, possano effettivamente essere effettuate nel quadro delle risorse disponibili, posto che sembrerebbe trattarsi di adempimenti aggiuntivi. Andrebbe inoltre a suo parere acquisito l'avviso del Governo sul comma 3-ter che rinvia alla contrattazione collettiva lo svolgimento delle prestazioni didattiche a distanza. Osserva infatti che nel corso dell'esame parlamentare, in sede di verifica della relazione tecnica riferita al maxi-emendamento, è stato osservato che la norma, così come formulata, demanda alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle prestazioni rese a distanza anche per il periodo decorso e per quello precedente alla definizione dello stesso contratto, con conseguenti effetti non valutabili sulle predette attività già svolte nel caso in cui tali criteri e modalità dovessero in concreto differire da quelli adottati finora. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 07 dell'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, provvede agli oneri derivanti dal riconoscimento della decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020 ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria richiamata al precedente comma 06 – pari a 2,16 milioni di euro per il 2023 e a 1,08 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 – mediante riduzione dell'autorizzazione

di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, che ha istituito il Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione secondaria. In proposito, reputa necessario che il Governo confermi l'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura a decorrere dall'anno 2023, ciò in considerazione sia del fatto che la dotazione del Fondo nel corso del tempo è stata più volte utilizzata o incrementata da numerose disposizioni legislative, sia della collocazione dell'onere ad esso imputato oltre il triennio di riferimento del vigente bilancio dello Stato, che rende meno agevole la relativa verifica in sede parlamentare. Rileva inoltre che, il comma 3-bis dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dal rifinanziamento, in misura pari a 2 milioni di euro per il 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015, recante interventi volti a promuovere la scuola digitale, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, evidenzia che da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato è emerso che le risorse disponibili sul citato Fondo sono pari a 2,224 milioni di euro per l'anno 2020 e che esse risultano pertanto sufficienti a far fronte agli oneri oggetto di copertura. Segnala peraltro che il Fondo è stato rifinanziato, da ultimo, dall'articolo 265, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in corso di esame presso le Camere, per un importo pari a 800 milioni di euro per il medesimo anno 2020. Tanto premesso, ritiene tuttavia necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo del predetto Fondo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 2-bis, recante Tavolo per i percorsi abilitanti, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che l'istituzione del Tavolo è assistita sia da una clausola

di invarianza sia da una clausola di gratuità della partecipazione: segnala che l'inserimento di questa seconda clausola è stato posto come condizione al fine della positiva verifica della relazione tecnica a corredo del maxiemendamento e come condizione *ex* articolo 81 Costituzione dalla Commissione bilancio del Senato.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 2-ter, in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie, non ha osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, che assume il carattere ordinamentale della disposizione, e nel presupposto quindi che gli incarichi in questione siano comunque conferiti nel quadro delle risorse disponibili e ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale giudica opportuna una conferma – dell'effettiva possibilità per il CISPI di rendere i pareri nei nuovi termini stabiliti, abbreviati anche a regime, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato. Quanto alla proroga dei componenti elettivi, non formula osservazioni in quanto la stessa opera nel quadro delle risorse già stanziare per i relativi componenti.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 4, in materia di sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano un'interpretazione autentica dell'articolo 87, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, precisando che la sospensione delle procedure concorsuali connessa all'emergenza sanitaria è riferita solo allo svolgimento delle relative prove. In proposito, non ha osservazioni da formulare, attesa la natura procedurale della disposizione in esame. Andrebbe tuttavia acquisita conferma, a suo avviso, che le previsioni non siano

suscettibili di determinare effetti finanziari connessi al carattere interpretativo, e quindi retroattivo, delle stesse.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 4-bis, recante modifica al decreto-legge n. 126 del 2019, non formula osservazioni, considerato che la norma possiede natura ordinamentale e non appare suscettibile di incidere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, in materia di sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame estendono quanto previsto dall'articolo 87, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020 circa la sospensione delle procedure concorsuali connessa all'emergenza sanitaria, comprendendo in tale estensione anche le procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e gli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero. In proposito, non formula osservazioni, attesa la natura ordinamentale della disposizione in esame e alla luce di quanto indicato dalla relazione tecnica.

Quanto ai profili di quantificazione dell'articolo 6, recante disposizioni in materia di esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, con riguardo al comma 2-bis non formula osservazioni, considerato quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che la definizione delle modalità di organizzazione e svolgimento, anche a distanza, delle prove di abilitazione professionale individuate dalla medesima disposizione potrà essere attuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Prende atto, altresì, di quanto precisato dalla stessa relazione

tecnica circa la possibilità che lo svolgimento dell'esame di Stato per i consulenti del lavoro, secondo le suddette nuove modalità a distanza, possa determinare risparmi nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in quanto consentirà, per la sessione 2020, di evitare la locazione delle sedi normalmente utilizzate per lo svolgimento delle prove scritte. Con riguardo al comma 3, che prevede attività formative a distanza, non formula osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame parlamentare al Senato al fine di suffragare la neutralità finanziaria di tale disposizione. Non formula osservazioni in merito al comma 4, considerato il tenore ordinamentale della medesima disposizione.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 7, in materia di continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che agli oneri derivanti dal funzionamento degli organi, prorogati o sostituiti *ope legis*, si provvede con le medesime risorse già stabilite a legislazione vigente.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 7-bis, recante disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale, prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, a sostegno della invarianza finanziaria delle disposizioni, pur rilevando che gli stessi non sono corredati di dati, riferiti alle possibili maggiori spese derivanti dalle innovazioni introdotte, idonei a dimostrare la sufficienza delle risorse disponibili indicate dalla stessa relazione tecnica e, quindi, la neutralità dell'intervento normativo in esame.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 7-ter, recante misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, rileva che la norma, sebbene non consenta agli enti territoriali di derogare ai vigenti vincoli di bilancio – e dunque non incrementi i livelli complessivi della spesa – si pone l'obiettivo di accelerare la realizzazione di interventi di

riqualificazione scolastica. Tanto premesso, osserva che tale accelerazione, nella misura in cui interessi spese in conto capitale, appare suscettibile di anticipare i tempi dei pagamenti previsti negli stati di avanzamento dei lavori (SAL), con conseguenti possibili effetti di peggioramento del fabbisogno e dell'indebitamento netto del 2020 e di riduzione, in pari misura, di quello degli anni seguenti. In ordine a tale possibilità reputa necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 7-quater, in materia di continuità dell'anno accademico per le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale dell'articolo 7-quater e tenuto conto che già ad una precedente proroga, disposta dall'articolo 101 del decreto-legge n. 18 del 2020 fino al 15 giugno 2020, non sono stati ascritti effetti finanziari tenuto conto della natura ordinamentale della disposizione.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 7-quinquies, recante semplificazione della disciplina in materia di Scuola superiore meridionale, evidenzia che le modifiche apportate dalla norma in esame, riducendo il periodo sperimentale, sono finalizzate ad accelerare il percorso di istituzione della Scuola superiore meridionale, senza incidere sulle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione. Inoltre, evidenzia che la normativa vigente, non modificata – sul punto – dall'articolo in esame, prevede che l'effettiva stabilizzazione della Scuola superiore meridionale sia condizionata al reperimento delle necessarie risorse finanziarie. Non formula quindi osservazioni sulla base dei seguenti presupposti sui quali reputa opportuna una conferma: che i compiti assegnati al comitato coordinatore possano essere svolti nell'ambito delle risorse già assegnate e che la stabilizzazione della Scuola al termine del periodo di sperimentazione – ridotto dalle disposizioni in esame – resti condizionata al reperimento, con autonomo provvedimento legislativo, delle necessarie risorse.

Con riguardo ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 8, comma 2, recante clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria, osserva che l'articolo 8, comma 2, reca una apposita clausola di invarianza finanziaria relativa alla complessiva attuazione del presente decreto, che peraltro, come si evince da un'interpretazione sistematica, non riguarda le disposizioni onerose di cui ai commi 07 e 3-bis dell'articolo 2, inserite nel corso dell'esame presso il Senato, che recano invece apposite clausole di copertura finanziaria di cui ha dianzi dato conto.

La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*). In merito alle richieste di chiarimento della relatrice, ad integrazione degli elementi contenuti in detta relazione, chiarisce che il recupero degli apprendimenti non effettuati nel corrente anno scolastico, da svolgersi nell'ambito dell'attività didattica ordinaria del prossimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, da un lato, l'attività lavorativa relativa alla didattica ordinaria rientra tra quella già remunerata ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto, dall'altro lato, le risorse disponibili a legislazione vigente per il sistema scolastico, finalizzate ai normali contenuti curricolari dei vari cicli di studi, risultano congrue rispetto alle esigenze di recupero dei contenuti formativi che sono stati persi nell'anno in corso.

Precisa inoltre che l'articolo 1, comma 5, laddove prevede che le ordinanze di cui al precedente comma 1 debbano tenere conto delle particolari esigenze degli studenti con disabilità certificata ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione della clausola di invarianza finanziaria ivi indicata. Rileva, infatti, che da un lato saranno

messi in atto adattamenti di carattere meramente ordinatorio e didattico, ad invarianza di risorse umane, strumentali e finanziarie, dall'altro diverse disposizioni a legislazione vigente, richiamate nella predetta relazione tecnica, già dispongono l'istruzione domiciliare e la scuola in ospedale, mentre per i detenuti vi sono apposite sezioni di scuole carcerarie.

Segnala altresì che, in sede di adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con cui si apportano le occorrenti variazioni di bilancio ai sensi del terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1, sarà assicurato che i risparmi relativi agli esami conclusivi della scuola primaria e secondaria, di primo e secondo grado, saranno riassegnati alla spesa nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, ivi compreso l'indebitamento netto.

Evidenzia che il costo per la copertura dei posti nell'anno scolastico 2020/2021 con personale a tempo determinato, derivante dall'articolo 2, comma 1, lettera b), non risulta superiore a quello previsto a legislazione vigente per la copertura dei medesimi posti con personale a tempo indeterminato. Osserva inoltre che gli effetti di maggiore entrata tributaria e contributiva (effetti riflessi) connessi alle ricostruzioni di carriera derivanti dall'articolo 2, comma 06, sono registrati esclusivamente a miglioramento dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto e che il Fondo « La Buona scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione secondaria, utilizzato per far fronte agli oneri derivanti dalle ricostruzioni di carriera di cui al medesimo articolo 2, comma 06, reca le occorrenti disponibilità.

Fa presente che i criteri per l'adozione delle ordinanze ministeriali di cui alle lettere b-bis) e d-bis) del comma 1 di cui all'articolo 2, quali ad esempio l'eventuale attivazione, quale attività didattica ordinaria, dell'integrazione e del recupero degli apprendimenti a partire dal 1° settembre 2020, potranno essere attuati nel quadro delle risorse disponibili.

Chiarisce inoltre che la riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo

1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, prevista per provvedere alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3-*bis* dell'articolo 2, che dispone il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015, recante interventi volti a promuovere la scuola digitale, non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Osserva altresì che la riduzione dei termini entro i quali il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) deve esprimere i propri pareri prevista dall'articolo 3 non risulta suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 4, che reca un'interpretazione autentica dell'articolo 87, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, precisando che la sospensione delle procedure concorsuali connessa all'emergenza sanitaria è riferita solo allo svolgimento delle relative prove, avverte che la disposizione risulta di carattere ordinamentale e non è pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito all'istituzione di un VI quadrimestre dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 e alla proroga del funzionamento delle Commissioni incaricate di valutare le candidature – previste dall'articolo 7-*bis*, recante disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale – segnala che le stesse non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tali disposizioni si inseriscono in un'attività ciclica finanziata annualmente per un 1 milione di euro nell'ambito del fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), capitolo 1694, ripartito ai sensi dell'articolo 10, lettera *j*), del decreto ministeriale n. 738 dell'8 agosto 2019, sulla base di un rimborso forfettario agli atenei, che risulta pienamente capiente anche in relazione a un eventuale numero superiore di sedute delle Commissioni.

Rileva altresì che l'articolo 7-*ter*, che prevede che, fino al 31 dicembre 2020, i

sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, con i poteri dei commissari straordinari, non determina ulteriori oneri rispetto a quelli incorporati nei tendenziali di finanza pubblica e che i compiti assegnati al comitato coordinatore ai sensi dell'articolo 7-*quinquies*, che modifica la disciplina vigente relativa alla Scuola superiore meridionale istituita presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse già assegnate, fermo restando che la stabilizzazione della Scuola al termine del periodo di sperimentazione – ridotto dalle disposizioni in esame – rimane comunque condizionata al reperimento, con autonomo provvedimento legislativo, delle necessarie risorse.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2525 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 22 del 2020, recante Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:

il recupero degli apprendimenti non effettuati nel corrente anno scolastico, da svolgersi nell'ambito dell'attività didattica ordinaria del prossimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, da un lato, l'attività lavorativa relativa alla didattica ordinaria rientra tra quella già remunerata ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto, dall'altro lato, le risorse disponibili a legislazione vigente per il sistema scolastico, finalizzate ai normali contenuti curricolari dei vari cicli di studi, risultano congrue

rispetto alle esigenze di recupero dei contenuti formativi che sono stati persi nell'anno in corso;

L'articolo 1, comma 5, laddove prevede che le ordinanze di cui al precedente comma 1 debbano tenere conto delle particolari esigenze degli studenti con disabilità certificata ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione della clausola di invarianza finanziaria ivi indicata;

infatti, da un lato saranno messi in atto adattamenti di carattere meramente ordinatorio e didattico, ad invarianza di risorse umane, strumentali e finanziarie;

dall'altro, diverse disposizioni a legislazione vigente, richiamate nella predetta relazione tecnica, già dispongono l'istruzione domiciliare e la scuola in ospedale, mentre per i detenuti vi sono apposite sezioni di scuole carcerarie;

in sede di adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con cui si apportano le occorrenti variazioni di bilancio ai sensi del terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1, si assicurerà che i risparmi relativi agli esami conclusivi della scuola primaria e secondaria, di primo e secondo grado, saranno riassegnati alla spesa nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, ivi compreso l'indebitamento netto;

il costo per la copertura dei posti nell'anno scolastico 2020/2021 con personale a tempo determinato, derivante dall'articolo 2, comma 1, lettera b), non risulta superiore a quello previsto a legislazione vigente per la copertura dei medesimi posti con personale a tempo indeterminato;

gli effetti di maggiore entrata tributaria e contributiva (effetti riflessi) connessi alle ricostruzioni di carriera derivanti dall'articolo 2, comma 06, sono re-

gistrati esclusivamente a miglioramento dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto;

il Fondo "La Buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione secondaria, utilizzato per far fronte agli oneri derivanti dalle ricostruzioni di carriera di cui all'articolo 2, comma 06, reca le occorrenti disponibilità;

i criteri per l'adozione delle ordinanze ministeriali di cui alle lettere *b-bis*) e *d-bis*) del comma 1 di cui all'articolo 2, quali ad esempio l'eventuale attivazione, quale attività didattica ordinaria, dell'integrazione e del recupero degli apprendimenti a partire dal 1° settembre 2020, potranno essere attuati nel quadro delle risorse disponibili;

la riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, prevista per provvedere alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3-*bis* dell'articolo 2, che dispone il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015, recante interventi volti a promuovere la scuola digitale, non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

la riduzione dei termini entro i quali il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) deve esprimere i propri pareri prevista dall'articolo 3 non risulta suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 4, che reca un'interpretazione autentica dell'articolo 87, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, precisando che la sospensione delle procedure concorsuali connessa all'emergenza sanitaria è riferita solo allo svolgimento delle relative prove, risulta di carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'istituzione di un VI quadrimestre dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 e la proroga del funzionamento delle Commissioni incaricate di valutare le candidature – previste dall'articolo 7-*bis*, recante disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale – non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tali disposizioni si inseriscono in un'attività ciclica finanziata annualmente per un 1 milione di euro nell'ambito del fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), capitolo 1694, ripartito ai sensi dell'articolo 10, lettera j), del decreto ministeriale n. 738 dell'8 agosto 2019, sulla base di un rimborso forfettario agli atenei, che risulta pienamente capiente anche in relazione a un eventuale numero superiore di sedute delle Commissioni;

l'articolo 7-*ter*, che prevede che, fino al 31 dicembre 2020, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, con i poteri dei commissari straordinari, non determina ulteriori oneri rispetto a quelli incorporati nei tendenziali di finanza pubblica;

i compiti assegnati al comitato coordinatore ai sensi dell'articolo 7-*quinquies*, che modifica la disciplina vigente relativa alla Scuola superiore meridionale istituita presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse già assegnate, fermo restando che la stabilizzazione della Scuola al termine del periodo di sperimentazione – ridotto dalle disposizioni in esame – rimane comunque condizionata al reperimento, con autonomo provvedimento legislativo, delle necessarie risorse,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.30.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 3 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Atto n. 167.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2020.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione del relatore, sulla base dei chiarimenti anticipati dal Governo nella precedente seduta e ferma restando la necessità di rettificare su un piano meramente formale la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli

2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Atto n. 167);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la preparazione e la stesura della relazione sull'attuazione della direttiva 2012/19/UE da inviare annualmente, anziché ogni tre anni, alla Commissione europea non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

tale adempimento, al pari della trasmissione annuale alla Commissione europea della relazione di controllo della qualità dei dati oggetto di rendicontazione previsti dalla direttiva 2012/19/UE, non è infatti suscettibile di determinare oneri aggiuntivi in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, posto che, a legislazione vigente, i dati richiesti dalla Commissione europea secondo gli schemi di cui alla decisione 2005/369/CE sono elaborati dall'ISPRA e da questa annualmente trasmessi al medesimo Ministero insieme al pertinente *Quality report*, redatto sulla base del modello predisposto da Eurostat;

rilevata la necessità di riferire la seconda parte della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, relativa ai soggetti pubblici interessati, alle disposizioni del presente decreto, anziché del medesimo articolo 3,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del presente articolo con le seguenti: del presente decreto ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Atto n. 162.

(Rilievi alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2020.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel rinviare comunque alla documentazione predisposta dal Ministero dello sviluppo economico e già depositata nella seduta dello scorso 12 maggio, in merito alle richieste di chiarimento del relatore precisa quanto segue. La presentazione di richieste di finanziamento per progetti di riqualificazione energetica degli edifici, nell'ambito del programma di riqualificazione energetica della pubblica amministrazione centrale (PREPAC), anche da parte degli organi costituzionali – prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del presente provvedimento, che sostituisce la lettera *ff*) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014 – rappresenta una mera facoltà e da essa non deriva alcun impatto finanziario a carico dei suddetti organi, atteso che lo stanziamento di bilancio messo annualmente a loro disposizione resta inalterato. Gli oneri per la realizzazione del portale informatico per la presentazione delle istanze di richiesta di finanziamento per i progetti di riqualificazione energetica, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), capoverso *3-bis*, che inserisce il comma *3-bis* all'ar-

articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014, sono pari a 100.000 euro per l'anno 2021, mentre quelli di gestione e funzionamento del portale stesso risultano di entità marginale e saranno pertanto sostenuti dal Ministero dello sviluppo economico con le risorse disponibili a legislazione vigente. Le risorse utilizzate dal capoverso 3-ter della lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 per la copertura degli oneri per l'anno 2021 derivanti dalla realizzazione del predetto portale, vale a dire le risorse stanziare per il potenziamento e l'accelerazione del programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale dall'articolo 1, comma 232, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), risultano effettivamente disponibili. L'utilizzo delle risorse che confluiscono ogni anno nell'ex Fondo teleriscaldamento di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, ai fini della realizzazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale fino al 2030, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2014, non comporta profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché si tratta di un fondo alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano a carico dei clienti finali, che non è mai stato operativo e di cui la normativa vigente ha già previsto la destinazione al programma PREPAC e al Fondo nazionale per l'efficienza energetica. Le modifiche introdotte dall'articolo 5, comma 1, lettera l), n. 3, all'articolo 5, comma 12, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2014, al fine di incrementare da 30 a 50 milioni di euro annui le misure di finanziamento massimo del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale e di estenderle fino al 2030, devono essere limitate al solo periodo 2021-2030, in modo da non incidere sull'esercizio in corso o sugli esercizi precedenti ormai chiusi. Gli strumenti di promozione fino al 2030 costituiti dai certificati bianchi e dal

conto termico, di cui all'articolo 6 del presente provvedimento, che modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014, sono coperti completamente tramite i prelievi sulle tariffe della vendita dell'energia. In particolare, per il meccanismo dei certificati bianchi non è previsto un incremento degli oneri a carico degli utenti, atteso che gli obiettivi fissati sono inferiori rispetto a quelli del periodo attuale e che, comunque, sono stati inseriti elementi di regolazione economica del predetto meccanismo utili ad evitare aumenti eccessivi. Anche per il Conto termico si prevede un maggiore impatto finanziario rispetto a quanto preventivato, atteso che tale impatto è sempre contenuto entro i contingenti massimi di spesa annua previsti dal relativo decreto attuativo. La disposizione di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 6 del presente provvedimento, che inserisce il comma 4-ter all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014, che prevede la promozione e l'adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico di misure volte a ridurre al minimo l'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia, rappresenta una norma di carattere programmatico che potrà essere attuata solo attraverso misure da sottoporre preventivamente ad un'adeguata analisi finanziaria. L'onere derivante dal piano annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche predisposto dall'ENEA è stato stimato sulla base dell'ampia esperienza maturata dal predetto ente nell'organizzazione di eventi e attività del tutto similari e si riferisce all'arco temporale 2021-2030, anziché al periodo 2014-2030, come invece indicato alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7, che modifica il comma 11 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014. L'entità dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ nel settore ETS destinati al Ministero dello sviluppo economico risulta sufficiente a coprire sia le risorse necessarie

per i bandi per il finanziamento dell'implementazione di sistemi di gestione dell'energia conformi alla norma ISO 50001, di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 7, sia quelle relative allo stanziamento di cui alla precedente lettera *e*), destinato al predetto piano annuale di sensibilizzazione e assistenza, anche in considerazione dell'incremento dei citati proventi verificatosi negli ultimi anni (da 540 milioni di euro nel 2017 a 1.350 milioni di euro nel 2019). La destinazione dei predetti proventi alle citate finalità non appare pertanto suscettibile di determinare pregiudizio ad altri interventi già avviati o pianificati dall'Amministrazione. L'affidamento all'ENEA del compito di pubblicare un rapporto contenente un'analisi del mercato e dei costi dei servizi di contabilizzazione e ripartizione dei consumi di calore, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *f*), capoverso 8-*quater*, che inserisce il comma 8-*quater* all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, comporta effetti di limitata entità ed è ricompreso nelle attività svolte dal predetto ente nell'ambito del programma « Ricerca di Sistema », già dotato di copertura finanziaria non a carico del bilancio dello Stato. Le attività ascritte ad enti rientranti nel novero del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni derivanti dal citato articolo 8 sono di limitata entità e saranno svolte con le risorse già disponibili a legislazione vigente. La destinazione dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ al Programma di informazione e formazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014, come sostituito dall'articolo 11 del presente provvedimento, non determina alcun effetto sugli interventi già avviati o comunque programmati a valere sulle medesime risorse. Il gettito atteso dei proventi delle aste di CO₂ destinato al Ministero dello sviluppo economico nel decennio 2021-2030 risulta sufficiente a coprire i costi per la realizzazione del Programma, ferma comunque restando la possibilità di comprimere gli oneri in caso di insufficienza delle risorse, come previsto dal comma 4 del nuovo articolo 13 del decreto legisla-

tivo n. 102 del 2014. Al comma 1 del citato articolo 13 appare comunque necessario specificare che il Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica, che l'ENEA predispone con cadenza triennale, si concluderà nel 2030, conformemente a quanto previsto dalla relativa copertura finanziaria di cui al comma 4 del medesimo articolo 13. L'utilizzo delle risorse che confluiscono ogni anno nell'ex Fondo teleriscaldamento di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, ai fini del rifinanziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica previsto dall'articolo 12 del presente provvedimento, che modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014, non determina profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché si tratta di un fondo alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano a carico dei clienti finali, che non è mai stato operativo e di cui la normativa vigente ha già previsto la destinazione al programma PREPAC e al Fondo nazionale per l'efficienza energetica.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione del relatore, nel prendere atto dei chiarimenti testé forniti dal Governo, rileva tuttavia che la copertura dell'onere relativa all'istituzione del portale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *l*), n. 1), risulta, da un lato, non corretta in quanto reca l'indicazione di un onere errato pari a euro 150.000, anziché a euro 100.000 per l'anno 2021, dall'altro, superflua in quanto già prevista al capoverso 3-*ter* dalla precedente lettera *c*), a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 232, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) per il potenziamento e l'accelerazione del programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale. In ragione di ciò, segnala pertanto la necessità di provvedere alla soppressione della copertura finanziaria indicata all'articolo 5, comma 1, lettera *l*), n. 1). Ritiene altresì necessario, da un lato, sostituire il numero 3) della lettera *l*) dell'articolo 5, al fine di limitare il rifinanziamento del programma

di interventi ivi previsto al periodo 2021-2030, dall'altro, modificare la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 7, in modo da limitare al periodo 2021-2030 l'onere derivante dal piano annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche predisposto dall'ENEA ai sensi della precedente lettera *d*), capoverso 10-ter. Infine, segnala la necessità di specificare, all'articolo 11, capoverso articolo 13, che il programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica, che l'ENEA predispone con cadenza triennale, si conclude nel 2030.

Tutto ciò considerato, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Atto n. 162);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la presentazione di richieste di finanziamento per progetti di riqualificazione energetica degli edifici, nell'ambito del programma di riqualificazione energetica della pubblica amministrazione centrale (PREPAC), anche da parte degli organi costituzionali – prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del presente provvedimento, che sostituisce la lettera *ff*) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014 – rappresenta una mera facoltà e da essa non deriva alcun impatto finanziario a carico dei suddetti organi, atteso che lo stanziamento di bilancio messo annualmente a loro disposizione resta inalterato;

gli oneri per la realizzazione del portale informatico per la presentazione delle istanze di richiesta di finanziamento per i progetti di riqualificazione energetica, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera

c), capoverso 3-bis, che inserisce il comma 3-bis all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014, sono pari a 100.000 euro per l'anno 2021, mentre quelli di gestione e funzionamento del portale stesso risultano di entità marginale e saranno pertanto sostenuti dal Ministero dello sviluppo economico con le risorse disponibili a legislazione vigente;

le risorse utilizzate dal capoverso 3-ter della lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 5 per la copertura degli oneri per l'anno 2021 derivanti dalla realizzazione del predetto portale, vale a dire le risorse stanziato per il potenziamento e l'accelerazione del programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale dall'articolo 1, comma 232, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), risultano effettivamente disponibili;

l'utilizzo delle risorse che confluiscono ogni anno nell'ex Fondo teleriscaldamento di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, ai fini della realizzazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale fino al 2030, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2014, non comporta profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché si tratta di un fondo alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano a carico dei clienti finali, che non è mai stato operativo e di cui la normativa vigente ha già previsto la destinazione al programma PREPAC e al Fondo nazionale per l'efficienza energetica;

le modifiche introdotte dall'articolo 5, comma 1, lettera *l*), n. 3, all'articolo 5, comma 12, lettera *b*), del decreto legislativo n. 102 del 2014, al fine di incrementare da 30 a 50 milioni di euro annui le misure di finanziamento massimo del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale e di estenderle fino al 2030, devono essere

limitate al solo periodo 2021-2030, in modo da non incidere sull'esercizio in corso o sugli esercizi precedenti ormai chiusi;

gli strumenti di promozione fino al 2030 costituiti dai certificati bianchi e dal conto termico, di cui all'articolo 6 del presente provvedimento, che modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014, sono coperti completamente tramite i prelievi sulle tariffe della vendita dell'energia;

in particolare, per il meccanismo dei certificati bianchi non è previsto un incremento degli oneri a carico degli utenti, atteso che gli obiettivi fissati sono inferiori rispetto a quelli del periodo attuale e che, comunque, sono stati inseriti elementi di regolazione economica del predetto meccanismo utili ad evitare aumenti eccessivi;

neppure per il Conto termico si prevede un maggiore impatto finanziario rispetto a quanto preventivato, atteso che tale impatto è sempre contenuto entro i contingenti massimi di spesa annua previsti dal relativo decreto attuativo;

la disposizione di cui alla lettera *l)* del comma 1 dell'articolo 6 del presente provvedimento, che inserisce il comma 4-ter all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014, che prevede la promozione e l'adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico di misure volte a ridurre al minimo l'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia, rappresenta una norma di carattere programmatico che potrà essere attuata solo attraverso misure da sottoporre preventivamente ad un'adeguata analisi finanziaria;

l'onere derivante dal piano annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche predisposto dall'ENEA è stato stimato sulla base dell'ampia

esperienza maturata dal predetto ente nell'organizzazione di eventi e attività del tutto simili e si riferisce all'arco temporale 2021-2030, anziché al periodo 2014-2030, come invece indicato alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 7, che modifica il comma 11 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014;

l'entità dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 nel settore ETS destinati al Ministero dello sviluppo economico risulta sufficiente a coprire sia le risorse necessarie per i bandi per il finanziamento dell'implementazione di sistemi di gestione dell'energia conformi alla norma ISO 50001, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 7, sia quelle relative allo stanziamento di cui alla precedente lettera *e)*, destinato al predetto piano annuale di sensibilizzazione e assistenza, anche in considerazione dell'incremento dei citati proventi verificatosi negli ultimi anni (da 540 milioni di euro nel 2017 a 1.350 milioni di euro nel 2019);

la destinazione dei predetti proventi alle citate finalità non appare pertanto suscettibile di determinare pregiudizio ad altri interventi già avviati o pianificati dall'Amministrazione;

l'affidamento all'ENEA del compito di pubblicare un rapporto contenente un'analisi del mercato e dei costi dei servizi di contabilizzazione e ripartizione dei consumi di calore, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *f)*, capoverso 8-*quater*, che inserisce il comma 8-*quater* all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, comporta effetti di limitata entità ed è ricompreso nelle attività svolte dal predetto ente nell'ambito del programma "Ricerca di Sistema", già dotato di copertura finanziaria non a carico del bilancio dello Stato;

le attività ascritte ad enti rientranti nel novero del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni derivanti dal citato articolo 8 sono di limitata entità e saranno svolte con le risorse già disponibili a legislazione vigente;

la destinazione dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ al Programma di informazione e formazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014, come sostituito dall'articolo 11 del presente provvedimento, non determina alcun effetto sugli interventi già avviati o comunque programmati a valere sulle medesime risorse;

il gettito atteso dei proventi delle aste di CO₂ destinato al Ministero dello sviluppo economico nel decennio 2021-2030 risulta sufficiente a coprire i costi per la realizzazione del Programma, ferma comunque restando la possibilità di comprimere gli oneri in caso di insufficienza delle risorse, come previsto dal comma 4 del nuovo articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014;

al comma 1 del citato articolo 13 appare comunque necessario specificare che il Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica, che l'ENEA predispone con cadenza triennale, si concluderà nel 2030, conformemente a quanto previsto dalla relativa copertura finanziaria di cui al comma 4 del medesimo articolo 13;

l'utilizzo delle risorse che confluiscono ogni anno nell'ex Fondo teleriscaldamento di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, ai fini del rifinanziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica previsto dall'articolo 12 del presente provvedimento, che modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014, non determina profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché si tratta di un fondo alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano a carico dei clienti finali, che non è mai stato operativo e di cui la normativa vigente ha già previsto la destinazione al programma PREPAC e al Fondo nazionale per l'efficienza energetica;

rilevato che:

la copertura dell'onere relativa all'istituzione del portale di cui all'articolo 5,

comma 1, lettera *l*), n. 1), risulta, da un lato, non corretta in quanto reca l'indicazione di un onere errato pari a euro 150.000, anziché a euro 100.000 per l'anno 2021, dall'altro, superflua in quanto già prevista al capoverso 3-*ter* dalla precedente lettera *c*), a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 232, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) per il potenziamento e l'accelerazione del programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale;

appare pertanto necessario provvedere alla soppressione della copertura finanziaria indicata all'articolo 5, comma 1, lettera *l*), n. 1);

appare necessario sostituire il numero 3) della lettera *l*) dell'articolo 5, al fine di limitare il rifinanziamento del programma di interventi ivi previsto al periodo 2021-2030;

appare necessario modificare la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 7, in modo da limitare al periodo 2021-2030 l'onere derivante dal piano annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche predisposto dall'ENEA ai sensi della precedente lettera *d*), capoverso 10-*ter*;

appare necessario specificare, all'articolo 11, capoverso articolo 13, che il programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica, che l'ENEA predispone con cadenza triennale, si conclude nel 2030,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 5, comma 1, lettera l), n. 1) sopprimere le parole da: dopo le parole *fino a:* di cui al comma 3-*bis*;

all'articolo 5, comma 1, lettera l), sostituire il numero 3) con il seguente: 3) alla lettera *b*) le parole: "e fino a 30

milioni di euro annui per il periodo 2015-2020” sono sostituite dalle seguenti: “, fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino a 50 milioni di euro annui per il periodo 2021-2030”;

all'articolo 7, comma 1, lettera e), sostituire le parole da: le parole: “nel limite massimo di 0,3” *fino alla fine, con le seguenti:* dopo le parole: “nel limite massimo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2020” sono aggiunte le seguenti: “e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2030”;

all'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 13, comma 2, dopo le parole: Il programma di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* si conclude nell'anno 2030 ed ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO

**DL 22/2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
C. 2525 Governo, approvato dal Senato.**

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

7599



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICIO X

Roma 1 GIU. 2020

Prot. Entr: 77537/2020
Prot. Nr: 78561/2020
Allegati: RT
Risposta a Nota del:--

All'Ufficio Legislativo
Economia

All'Ufficio Coordinamento
Legislativo

All'Ufficio Legislativo
Finanze

OGGETTO: Atto Camera n. 2525 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato". Relazione Tecnica al passaggio.

Con riferimento al disegno di legge indicato in oggetto, si restituisce ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196/2009 la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

ATTO CAMERA 2525 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”

Relazione tecnica

Articolo 1

art. 1 co. 1 — la disposizione è di per sé priva di effetti sui saldi della finanza pubblica, poiché si limita a prevedere la possibile adozione di ordinanze del Ministro dell'istruzione in materia di valutazione degli alunni e di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

I principi e criteri regolatori delle ordinanze sono delineati nei successivi commi.

art. 1 co. 2. — la disposizione prevede che le ordinanze disciplinino i criteri generali del recupero degli apprendimenti, per gli alunni delle classi non finali, quale attività didattica ordinaria, nel corso dell'anno scolastico successivo. Poiché è previsto che il recupero avvenga quale attività didattica ordinaria, la relativa attività lavorativa rientra tra quella già remunerata ai sensi del vigente CCNL di comparto, nonché ai sensi del comma 9. Pertanto, si tratta di una disposizione ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 1, co. 2-bis- la disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

art. 1 co. 3 alinea — la disposizione introduce, alle successive lettere, i principi e criteri regolatori delle ordinanze adottabili dal Ministro dell'istruzione, in deroga alla legislazione vigente nel caso in cui sia possibile riprendere l'attività didattica in presenza entro il 18 maggio 2020. Si tratta di una disposizione chiaramente ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

art. 1 co. 3 lett. a — la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 possano disciplinare l'ammissione alle classi successive della scuola secondaria sia di primo sia di secondo grado, in deroga alle vigenti disposizioni legislative e normative. Si tratterebbe di deroghe volte a ridurre e semplificare i requisiti per il passaggio alla classe successiva, in considerazione della particolare modalità didattica imposta dall'emergenza sanitaria per la pandemia da COVID-19. Proprio per questo, si tratta di una disposizione che non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Semmai, la disposizione potrebbe comportare risparmi di spesa, dei quali non si tiene prudenzialmente conto, favorendo una riduzione del numero di studenti che devono ripetere l'anno in quanto non ammessi all'anno successivo.



art. 1, co. 3 lett. a-bis — la disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

art. 1 co. 3 lett. b — la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 possano disciplinare l'organizzazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di primo grado in deroga alle vigenti disposizioni legislative. Si tratterebbe di deroghe volte a ridurre e semplificare le prove, in considerazione della particolare modalità didattica imposta dall'emergenza sanitaria per la pandemia da COVID-19. Proprio per questo, si tratta di una disposizione che non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Semmai, la disposizione potrebbe comportare risparmi di spesa, dei quali non si tiene prudenzialmente conto, favorendo una riduzione del numero di studenti che non superano l'esame e pertanto devono ripetere l'ultimo anno.

art. 1 co. 3 lett. c — la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 possano disciplinare la composizione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in deroga alle vigenti disposizioni legislative. Si tratterebbe di deroghe volte a prevedere solo commissari interni, mentre il presidente rimarrebbe esterno. Verrebbero meno i commissari esterni previsti a legislazione vigente. Proprio per questo, si tratta di una disposizione che non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Semmai, la disposizione potrebbe comportare risparmi di spesa, per i quali si rimanda alla relazione relativa al comma 9.

art. 1 co. 3 lett. d — la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 possano disciplinare l'organizzazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in deroga alle vigenti disposizioni legislative, anche garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62 che disciplina il relativo esame di Stato. Si tratterebbe di deroghe volte a ridurre e semplificare le prove, in considerazione della particolare modalità didattica imposta dall'emergenza sanitaria per la pandemia da COVID-19. Proprio per questo, si tratta di una disposizione che non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Semmai, la disposizione potrebbe comportare risparmi di spesa, dei quali non si tiene prudenzialmente conto, favorendo una riduzione del numero di studenti che devono ripetere l'ultimo anno di corso in quanto non ammessi all'esame di Stato.

art. 1 co. 4 alinea — la disposizione introduce, alle successive lettere, i principi e criteri regolatori delle ordinanze adottabili dal Ministro dell'istruzione, in deroga alla legislazione vigente di cui al comma 2, nel caso in cui non sia possibile riprendere l'attività didattica in presenza entro il 18 maggio 2020 oppure permangano ragioni di sanità pubblica tali da non consentire lo svolgimento degli esami in presenza. Si tratta di una disposizione chiaramente ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 1 co. 4 lett. a — la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 possano disciplinare la valutazione finale degli studenti, compresi gli scrutini finali, in deroga alla legislazione vigente, anche prevedendo modalità telematiche di svolgimento della valutazione medesima. Tutte le istituzioni scolastiche e tutti i docenti stanno già provvedendo ad assicurare la didattica mediante modalità telematiche. Pertanto, la strumentazione tecnologica necessaria



per lo svolgimento in modo telematico anche della valutazione è già disponibile. Dunque, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 1 co. 4 lett. b — la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 possano disciplinare la rimodulazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di primo grado con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, anche con riferimento ai candidati privatisti e a quelli provenienti dai percorsi di istruzione parentale. Pertanto si tratta di una disposizione che non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Semmai, la disposizione potrebbe comportare risparmi di spesa, dei quali non si tiene prudenzialmente conto.

art. 1 co. 4 lett. c — la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 possano disciplinare l'organizzazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in deroga alle vigenti disposizioni legislative, sino a prevedere un'unica prova orale, anche con riferimento ai candidati privatisti e a quelli provenienti dai percorsi di istruzione parentale e tenendo conto delle previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62 che disciplina l'esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento. Si tratta di una modalità di organizzazione molto semplificata. Proprio per questo, la disposizione non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 1 co. 4 lett. d — la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 possano disciplinare diversamente, rispetto alla legislazione vigente, i criteri di attribuzione dell'"eccellenza" e del relativo premio, in favore degli studenti che si distinguono maggiormente. Poiché rimane fermo il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, la disposizione non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 1 co. 4-bis. — Limitandosi a prevedere le modalità di svolgimento delle sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 15, comma 10, della legge n. 104 del 1992, la disposizione è di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

art. 1 co. 4-ter — La disposizione prevede, come attualmente già disciplinato dalla legislazione vigente, che l'istituzione scolastica, in presenza di lacune per mancato conseguimento degli obiettivi didattici possa valutare l'opportunità di una reinscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato, fermi restando tutti gli altri limiti normativi previsti. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri.

art. 1 co. 5 — la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 debbano tener conto delle particolari esigenze degli studenti con disabilità certificata. In considerazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Cioè, saranno messi in atto adattamenti di carattere meramente ordinatorio e didattico, a parità di risorse umane, finanziarie e strumentali. Si tratta, peraltro, degli stessi adattamenti che i docenti comuni e (per gli studenti con disabilità certificata) di sostegno sono già tenuti ad operare, che dovranno però tener conto delle diverse esigenze derivanti dalla modalità didattica a distanza. Inoltre, l'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti



con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e l'articolo 8 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 concernente “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, dispongono già l'istruzione domiciliare e la scuola in ospedale. Per quanto concerne i detenuti vi sono già apposite sezioni di scuole carcerarie.

art. 1 co. 6 — la disposizione prevede che, in ogni caso e indipendentemente dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, per l'ammissione dei candidati agli esami di Stato si prescinda dai requisiti di frequenza, di profitto, di partecipazione alle prove nazionali INVALSI, di frequenza dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dalla legislazione vigente. La disposizione potrebbe comportare risparmi di spesa, dei quali non si tiene prudenzialmente conto, favorendo una riduzione del numero di studenti che devono ripetere l'ultimo anno di corso in quanto non ammessi all'esame di Stato;

art. 1 co. 7 — la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 si applichino anche ai candidati esterni all'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il cui esame è comunque prevista una tempistica diversa da quella ordinaria. In particolare, si prevede che i candidati in questione svolgano l'esame in occasione della sessione straordinaria. Inoltre, la norma si limita a consentire la partecipazione con riserva alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonché ad altre prove previste dalle università, istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e altre istituzioni di formazione superiore post diploma, trattandosi di disposizioni aventi carattere ordinamentale, da esse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 1, co. 7-bis, e co. 7-ter- La disposizione attiene alle modalità ordinamentali di svolgimento degli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione di una provincia autonoma non determinando nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

art., co. 7-quater e 7-quinquies — La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché si limita a prevedere che si possa dare attuazione all'articolo 16 del decreto legislativo n. 66 del 2017, in merito all'istruzione domiciliare a cura del personale già in servizio anche durante l'emergenza epidemiologica e nelle more dell'adozione del decreto attuativo previsto dal comma 2-bis del predetto articolo 16. Inoltre la norma non autorizza la sostituzione del personale impiegato. Infatti, l'istruzione domiciliare in favore degli studenti con disabilità certificata che per almeno trenta giorni non possano frequentare le attività didattiche è già prevista dalla legge vigente, in particolare dal citato articolo 16. Tuttavia, non è possibile dare attuazione alla disposizione in parola perché manca il relativo decreto attuativo e perché le disposizioni adottate per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 impedirebbero, in ogni caso, al docente di recarsi presso il domicilio dello studente. La disposizione rimuove detti ostacoli, di natura esclusivamente ordinamentale, consentendo all'originaria disposizione di cui al citato articolo 16 di spiegare pienamente i suoi effetti.

art. 1 co. 8 — la disposizione prevede che siano adottate analoghe disposizioni, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per le scuole italiane all'estero.



Si tratta di disposizione ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 1 co. 9 — il primo periodo è una clausola di invarianza per i saldi della finanza pubblica. Il secondo e il terzo periodo prevedono che eventuali risparmi di spesa derivanti da una diversa composizione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado rimangano a disposizione per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche statali e per il recupero degli apprendimenti, nel rispetto del saldo dell'indebitamento netto. L'effettivo ammontare dei risparmi sarà facilmente verificabile a consuntivo, cioè successivamente allo svolgimento degli esami di Stato, della sessione suppletiva e di quella straordinaria, a fine settembre 2020. La somma non spesa sarà tolta alla disponibilità dei punti ordinanti della spesa (POS) scolastici, per essere versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al fondo per il funzionamento delle scuole e al recupero degli apprendimenti, nel rispetto del saldo dell'indebitamento netto. Infatti, conseguentemente alle previsioni di cui al comma 2 si prevede che le istituzioni scolastiche provvedano al recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso del prossimo anno 2020/2021, nel limite delle seguenti risorse:

- attività didattica prestata dai docenti per il potenziamento dell'offerta formativa;
- fondi di cui all'articolo 40, comma 5, lettera b) del CCNL 19 aprile 2018;
- la metà dei risparmi di spesa derivanti dalla diversa organizzazione delle commissioni degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado (solo commissari interni oltre al presidente)

Le risorse di cui ai primi due punti sono già disponibili a legislazione vigente.

Quelle di cui al terzo punto saranno rese disponibili solo successivamente all'effettiva realizzazione dei risparmi di spesa indicati. A tal fine, si rappresenta che entro il mese di giugno, alla conclusione degli esami di Stato, sarà possibile determinare l'effettivo ammontare dei risparmi in questione, così da poterne destinare la metà allo svolgimento dei corsi di recupero, che inizieranno due mesi dopo, a settembre.

Articolo 2

art. 2 co. 01-08 — i commi da 01 a 05 sono solo delle modifiche di carattere ordinamentale che non incidono sugli oneri già quantificati della procedura concorsuale.

Con riferimento agli oneri derivanti dal comma 06 si riporta quanto segue:

La conclusione della procedura concorsuale straordinaria in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 avrebbe comportato l'immissione in ruolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 126 del 2019, da settembre 2020, di 16.535 docenti.

La disposizione, invece, comporta quanto segue:

- la posticipazione delle prove della procedura concorsuale al prossimo anno scolastico con la conseguente immissione in ruolo dei primi vincitori a decorrere dal 1° settembre 2021;



- sui medesimi posti, nell'anno scolastico 2020/2021 saranno pertanto assunti con contratto a tempo determinato altrettanti docenti sulla base delle graduatorie attualmente vigenti;
- l'immissione in ruolo, a settembre 2021, di 16.535 vincitori di concorso, in aggiunta ai 4.710 vincitori che si prevede di assumere in tale data a legislazione vigente. I 16.535 vincitori assunti a settembre 2021 potranno godere della retrodatazione giuridica della nomina a settembre 2020.

Ciò comporta maggiori oneri di personale. Più precisamente:

- La stipula dei 16.535 contratti a tempo indeterminato nell'a.s. 2021/2022 non comporta maggiori oneri di personale, giacché si tratta di contratti che a legislazione vigente verrebbero stipulati addirittura con un anno di anticipo;
- La previsione della retrodatazione giuridica all'a.s. 2020/2021 dei 16.535 contratti a tempo indeterminato stipulati con altrettanti docenti nel 2021/2022 non comporta maggiori oneri di personale, poiché si tratta di soggetti che, a legislazione vigente, verrebbero assunti già nell'a.s. 2020/2021;
- La stipula dei 16.535 contratti a tempo determinato non comporta maggiori oneri di personale nell'a.s. 2020/2021, poiché avviene in luogo di altrettanti contratti a tempo indeterminato. Tuttavia, può comportare oneri negli anni successivi, limitatamente a quei soggetti che non dovessero risultare tra i vincitori del concorso e ai quali si attribuisce, in base alla disposizione, un anno in più di anzianità di servizio, utile in futuro per l'evoluzione stipendiale.

Tuttavia, si precisa che poiché il concorso straordinario è riservato ai docenti precari è assolutamente probabile che pur non essendo ancora vincitori di concorso, tutti i soggetti che vinceranno la procedura concorsuale, saranno titolari di contratti di supplenza annuale nell'anno scolastico 2020/2021 occupando posizioni utili nelle rispettive graduatorie.

In via prudenziale si stima comunque un congruo onere finanziario.

A legislazione vigente, ciascuno dei 16.535 immessi in ruolo a settembre 2021 potrà far valere l'anno di servizio svolto nel 2020/2021, ai fini della ricostruzione di carriera.

La norma comporta che il medesimo anno di servizio potrà essere fatto valere in sede di ricostruzione di carriera anche dai soggetti assunti a tempo determinato con contratto annuale nel 2020/2021, anche nel caso in cui non vincano il concorso o si posizionino in graduatoria in maniera da non essere assunti prima del 2022/2023.

Ciò comporta effetti finanziari a decorrere dal 2023, cioè dal momento nel quale i docenti con contratto a tempo determinato annuale potranno godere della ricostruzione, nell'ipotesi prudenziale che, pur non risultando tra i vincitori nel 2021/2022, riescano a ottenere una immissione in ruolo almeno dall'anno successivo.

Si stima, sempre prudenzialmente, che il 90% dei 16.535 docenti con contratto a tempo determinato annuale risulterà tra i vincitori del concorso con immissione nel 2021/2022. Ciò in



quanto la posizione nelle rispettive graduatorie è un ottimo predittore del successo nella procedura concorsuale, anche tenuto conto della semplificazione delle prove del concorso in questione rispetto a quello ordinario.

Pertanto, l'onere di cui trattasi si verificherà per 1.654 soggetti.

Per ciascuno dei soggetti interessati, l'effetto è:

- di eventuale incremento dell'importo dovuto nel 2023 a titolo di arretrati. L'importo dovuto si incrementa solo nel caso che il riconoscimento di un anno in più di servizio determini, nel 2023/2024, il riconoscimento, in sede di ricostruzione, di una classe di anzianità successiva a quella che altrimenti sarebbe stata assegnata;
- di anticipazione di un anno del momento del passaggio alle classi di anzianità successiva, sino alla quiescenza.

Si suppone che circa un avente titolo su sei si trovi nelle condizioni di cui al primo dei punti del precedente elenco, e che ogni anno circa uno su sei si trovi nelle condizioni di cui al secondo dei punti.

Un anno in più di carriera comporta la seguente maggiore spesa di personale per i soggetti che si trovino nelle condizioni di cui ai punti del precedente elenco, in funzione della maggiore classe di anzianità che verrebbe attribuita (valori medi tra i gradi di istruzione al lordo dell'IVC, degli oneri riflessi e dell'IRAP):

da 9 a 14	3,914.30
da 15 a 20	3,903.53
da 21 a 27	3,550.60
da 28 a 34	3,996.24
da 35 in poi	2,311.33

In via prudenziale, nei seguenti calcoli si utilizza l'importo di 3.900 euro.

Nelle ipotesi anzidette, nel 2023 si verifica una maggiore spesa di $1.654 \times 3.900 / 6 = 1,08$ milioni per ricostruzioni di carriera. A decorrere dal 2023 si verifica anche la maggiore spesa di $1.654 \times 3.900 / 6 = 1,08$ milioni per l'anticipazione di un anno nel passaggio di carriera.

In definitiva, la norma comporta la maggiore spesa di personale di 2,16 milioni di euro nel 2023 e di 1,08 milioni di euro a decorrere dal 2024.

In definitiva, l'emendamento comporta le seguenti maggiori spese di personale (milioni di euro):

		2023	2024	2025 e ss.
> s	c	2,16	1,08	1,08



Al maggiore onere si provvede, al comma 7, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relativa al Fondo « La Buona Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica.

Il comma 08 non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. I docenti precari accedono alle prove scritte senza sostenere il test preliminare nelle prove autonomamente gestite dalle istituzioni universitarie.

art. 2 co. 1 alinea — la disposizione introduce, alle successive lettere, i principi e criteri regolatori delle ordinanze del Ministro dell'istruzione che potranno disciplinare, in deroga alla legislazione vigente, la data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, le procedure di immissione in ruolo, di assegnazione e di utilizzazione provvisoria del personale scolastico, lo scorrimento delle graduatorie per il personale scolastico da destinare all'estero;

~~*art. 2 co. 1 lett. a* — la disposizione prevede che con l'ordinanza di cui all'alinea si potrà prevedere una data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, in deroga alla legislazione vigente che assegna tale potere alle Regioni. Si tratta di una disposizione chiaramente ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;~~

art. 2 co. 1 lett. b — la disposizione prevede che si potrà derogare alla legislazione vigente in materia di immissione in ruolo, di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, di attribuzione di contratti a tempo determinato, per il personale scolastico. Rimangono ferme le disposizioni vigenti in materia di limiti assunzionali e delle relative procedure autorizzatorie, nonché quelle in materia di mobilità, per le quali non sono previste deroghe. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 2 co. 1 lett. b-bis. la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica stabilendo piuttosto che l'eventuale integrazione e il recupero degli apprendimenti a partire dal 1° di settembre 2020 debbano considerarsi quale attività didattica ordinaria.;

art. 2 co. 1 lett. c — la disposizione prevede che si potrà prevedere l'ultra-attività, ove necessaria e al fine di assegnazioni provvisorie di durata annuale, delle graduatorie del personale scolastico da destinare all'estero già costituite dal MEACI con decreto n. 4055 del 2013, al fine di evitare lo svolgimento di nuove procedure selettive durante l'emergenza sanitaria. Si tratta di una disposizione ordinamentale, giacché rimane fermo il contingente di posti fuori ruolo presso le scuole e le iniziative scolastiche italiane all'estero. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 2 co. 1 lett. d — la disposizione prevede che si potrà confermare per il prossimo anno scolastico l'adozione dei libri di testo attuali. Pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 2 co. 1 lett. d-bis. — La disposizione prevede che con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte a tenere conto delle necessità degli studenti con



patologie gravi o immunodepressi. Pertanto, la disposizione essendo di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

art. 2 co. 2 — la disposizione si limita a prevedere che le ordinanze di cui al comma 1, e in particolare quella di cui alla lettera c), siano adottate di concerto con il MAECI per gli aspetti riguardanti il sistema delle scuole e delle iniziative scolastiche italiane nel mondo. Si tratta di disposizione ordinamentale, priva di effetti sui saldi della finanza pubblica;

art. 2 co. 2-bis. — la disposizione di cui al comma 2 -bis. è finanziariamente neutra.

art. 2 co. 3 — la disposizione si limita a sancire i comportamenti già posti in essere da tutte le istituzioni scolastiche, riguardanti lo svolgimento di ogni attività lavorativa, inclusa quella didattica, a distanza, mediante strumentazione informatica, al fine di ridurre le occasioni di contagio. Inoltre, la disposizione riguarda esclusivamente una specificazione dei prodotti acquistabili con la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ferma restando l'invarianza del suo ammontare. La disposizione è ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 2 co. 3-bis. — la disposizione comporta una maggiore spesa, in conto corrente, di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

		2020	2021	2022
> s	c	2,00		

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

art. 2 co. 3-ter. — la norma ha natura ordinamentale, per cui non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

art. 2 co. 4, 4-bis, e 4-ter. — le disposizioni nel primo effetto ripristinano lo stato giuridico anteriore e disciplinato essenzialmente dall'articolo 1-quater del decreto-legge n. 126 del 2019, come modificato in sede di conversione.

Pertanto, nel sopprimere la disposizione vigente, si ripristina la decorrenza del citato articolo 1- quater e la creazione delle previste graduatorie provinciali utili per le supplenze già dall'anno scolastico 2020/2021.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

Le ulteriori integrazioni sono mere semplificazioni anche di tecnica normativa. Si spostano all'interno della legge n. 124 del 1999, riguardante le supplenze, le disposizioni attualmente contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 1- quater citato, in materia di:

- creazione di una specifica graduatoria per i soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno;



- indicazione sino a venti istituzioni scolastiche della medesima provincia, in sede di costituzione delle graduatorie provinciali, per la formazione delle già previste graduatorie d'istituto.

Per l'effetto non abrogati i corrispondenti commi 2 e 3 dell'articolo 1- quater.

Con il comma 4-ter si semplifica ulteriormente, anche in ragione dell'emergenza epidemiologica, la procedura di costituzione delle graduatorie provinciali, prevedendo che la stessa sia disciplinata con ordinanza del Ministro, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili finanziari ed il CSPI, in coerenza con l'intero impianto del decreto-legge e che avvenga in forme semplificate, tramite gli uffici scolastici e le istituzioni scolastiche nell'ambito delle risorse a disposizione del ministero. Si precisa che l'ordinanza non potrà riguardare gli aspetti relativi alla costituzione e composizione dei posti da conferire a supplenza. La previsione per la quale la presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avviene con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale docenti non comporta nuovi o maggiori oneri essendo sufficienti per l'obiettivo che la disposizione si propone le dotazioni informatiche di cui a legislazione vigente si può valere l'amministrazione centrale e periferica.

art. 2 co. 5 — la disposizione prevede che le verifiche in classe dei dirigenti tecnici nei confronti dei docenti che stanno ripetendo il periodo di prova siano sostituite, per l'anno 2019/2020 e qualora non già svolte, da un parere consultivo che può essere reso da remoto. Si tratta di disposizione chiaramente ordinamentale;

art. 2 co. 6 — la disposizione prevede che non possano essere svolti viaggi di istruzione, visite guidate, ecc. nell'anno scolastico 2019/2020. Poiché lo svolgimento dei viaggi di istruzione è posto interamente a carico delle famiglie, il loro mancato svolgimento non ha effetti sul bilancio dello Stato o delle istituzioni scolastiche statali.

Articolo 2-bis.

La disposizione ha natura ordinamentale, giacché i partecipanti al tavolo di confronto non avranno diritto a compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate. La partecipazione al tavolo è a titolo onorifico. Pertanto, la norma emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2-ter.

La disposizione replica per il prossimo anno scolastico la misura adottata con l'articolo 1- sexies del decreto-legge 126 del 2019 che, come specificato anche in sede di relativa relazione tecnica, appare meramente ordinamentale e non comporta nuovi e maggiori oneri. Il testo della norma esclude, espressamente, il riconoscimento, ai fini ulteriori, del servizio reso.

Articolo 3

art. 3 co. 1 — la disposizione riduce, sino al termine dello stato di emergenza, il termine per i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione sugli atti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 233 del 1999. Si tratta di disposizione chiaramente ordinamentale;



art. 3 co. 2 — la disposizione chiarisce che il termine di sette giorni di cui al comma 1 si applica agli atti per i quali sia stato già chiesto un parere al CSPI, purché successivamente all'inizio dello stato di emergenza. In tal caso il termine decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legge;

art. 3 co. 2-bis e 2-ter — le disposizioni prorogano la componente elettiva del CSPI al 31 agosto 2021 e modificano i termini per l'espressione del parere da parte del medesimo Consiglio. Sono prive di effetti finanziari.

Articolo 4

art. 4 co. 1 — la disposizione chiarisce che la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure.

Articolo 4-bis.

La disposizione ha natura ordinamentale, in quanto si limita a modificare la legislazione vigente nel senso di prevedere che i soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie dei concorsi banditi nel 2016, possano inserirsi, a domanda, in coda alle graduatorie del concorso straordinario bandito nel 2018, anziché in coda alle graduatorie del concorso 2016 delle altre regioni. Inoltre, tale facoltà viene limitata ad una sola regione anziché a più d'una. Ciò avrà un impatto sul tempo medio occorrente per poter immettere in ruolo tali soggetti, ma non modifica le facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5

Art. 5 co. 1 — la disposizione, limitandosi ad estendere la sospensione, già prevista per le procedure concorsuali, anche agli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, ha mero valore ordinamentale e non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6

La norma in esame si colloca nell'ambito dei provvedimenti adottati che hanno introdotto una serie di misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con la presente disposizione si intende, infatti, disciplinare, nell'attuale stato emergenziale, con misure ad hoc, lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nonché relativo alle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

Il **comma 2-bis** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività in essa previste saranno svolte dalle amministrazioni con le risorse umane e strumentali



già disponibili a legislazione vigente. Peraltro, la modalità relativa all'esame di Stato per i consulenti del lavoro è suscettibile di determinare risparmi nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in quanto consentirà, per la sessione 2020, di evitare la locazione delle sedi normalmente utilizzate per lo svolgimento delle prove scritte.

Il **comma 2-ter** stabilisce che i 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da Covid-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale. Trattandosi di disposizioni aventi carattere ordinamentale, da esse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con particolare riferimento alle disposizioni del **comma 3**, si fa presente che le stesse non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni introdotte e che non si ravvisano, ricadute negative neppure con riferimento ad attività di competenza di articolazioni o uffici del Ministero della giustizia, potendosi assicurare, con particolare riferimento al decreto da adottare per la predisposizione di tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza, che si potrà provvedere mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente rientrando tra i compiti istituzionali la riorganizzazione delle funzioni e dei compiti degli uffici tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria nell'attuale stato emergenziale.

Le misure contenute nel presente articolo non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che le spese connesse allo svolgimento di tali procedure rientrerebbero in spese già previste a regime. Inoltre, gli eventuali adempimenti derivanti dagli interventi in questione, di natura amministrativa, rientrano tra gli ordinari compiti istituzionali.

Articolo 7

La norma, che reca misure per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ha carattere ordinamentale e non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7-bis.

La norma istituisce un VI e ulteriore quadrimestre nell'ambito della tornata di abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2018-2020, in aggiunta al V quadrimestre già previsto all'articolo 2, comma 1, lettera e) del Decreto Direttoriale n. 2175/2018 recante il "Procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia" (Bando Candidati). Al fine di garantire parità di trattamento ai candidati della tornata di ASN 2018-2020, con particolare riferimento ai criteri di valutazione deliberati dalle 190 Commissioni nazionali, risulta altresì necessario prorogare la durata dell'incarico di dette Commissioni. A tal fine si prevede che le vigenti Commissioni restino in carica fino al 30 giugno 2021, ossia in tempo utile a concludere le attività di valutazione riferite all'istituendo VI quadrimestre. Parimenti, a fronte di quanto premesso, si dispone il



differimento dell'avvio della procedura di formazione delle Commissioni per la "nuova" tornata biennale di ASN a gennaio 2021.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, l'istituzione di un VI quadrimestre dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 e la proroga di funzionamento delle Commissioni incaricate di valutare le candidature, si inserisce in un'attività ciclica finanziata annualmente nell'ambito del FFO con 1 milione di euro, Capitolo 1694, ripartito ai sensi del DM n. 738/2019, articolo 10, lettera j), sulla base di un rimborso forfettario agli atenei, e per il quale si assicura la piena capienza in relazione a un eventuale numero superiore di sedute delle Commissioni.

Articolo 7-ter

La norma in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si tratta di una disposizione di carattere ordinamentale che intende semplificare il quadro normativo di riferimento e accelerare l'esecuzione dei lavori con particolare riguardo alle deroghe rispetto al codice dei contratti pubblici. Per quanto riguarda in particolare il comma 3, la norma incide sulle occupazioni di urgenza e sulle espropriazioni, introducendo una semplificazione delle procedure, senza oneri ulteriori atteso che in questo caso i relativi costi sono già ricompresi e preventivati nei quadri economici dei progetti.

Articolo 7-quater

La disposizione proroga l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018-2019 al 31 luglio 2020 e di conseguenza anche ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove: trattandosi di disposizioni aventi carattere ordinamentale, da esse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7-quinquies

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di modifiche di carattere meramente ordinamentale finalizzate ad anticipare il percorso di istituzione della Scuola superiore meridionale. In particolare, il comma 1, rappresenta una virtuosa accelerazione di un percorso già avviato, in relazione al quale l'ANVUR – in considerazione del volume di attività didattica già svolta dalla Scuola in questi primi anni di operatività - è già nella condizione di esprimere il parere di competenza.

Infine, per quanto riguarda il comma 2, si evidenzia che il Decreto del Ministro riguarda esclusivamente le modalità di istituzione, funzionamento e organizzazione della Scuola Superiore Meridionale, ferma restando la necessità di un provvedimento legislativo funzionale al reperimento delle risorse di cui al comma 413 della Legge n.145/2018. La disposizione, dunque, anche in questo caso ha la sola finalità di accelerare un percorso, in relazione al quale restano ovviamente fermi tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, ivi compresa la necessità che – nel caso in cui sia conseguita la valutazione positiva da cui scaturisca l'istituzione della scuola – vengano reperite le necessarie risorse finanziarie. In ogni caso, tuttavia, va rilevato che dall'abbreviazione del periodo sperimentale consegue comunque un risparmio di spesa rispetto alle risorse già stabilite, a legislazione vigente, per la copertura del periodo sperimentale.



Articolo 8

art. 8 co. 1 — si prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano attuino le disposizioni del presente decreto compatibilmente con i rispetti statuti e con le norme di attuazione;

art. 8 co. 2 — clausola di salvaguardia finanziaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge di disciplina 2009, n. 136 ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

0 1 GIU. 2020

Il Segretario Generale dello Stato
Quattrocchi



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica (<i>Deliberazione</i>)	62
ALLEGATO (<i>Programma deliberato dalla Commissione</i>)	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 giugno 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO.

La seduta comincia alle 13.15.

Indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica.

(Deliberazione).

Raffaele TRANO, *presidente*, avverte che è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica.

Sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 28 maggio scorso, propongo pertanto di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 13.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica.**PROGRAMMA DELIBERATO DALLA COMMISSIONE**

Lasciata alle spalle la crisi economica mondiale, oggi gli attori istituzionali e il Parlamento sono chiamati ad affrontare sfide di lungo periodo e di ampio respiro. Da un lato essi hanno il compito di dare impulso alla crescita economica e, dall'altro, di indirizzarla su binari di sostenibilità sociale e ambientale.

In tale contesto l'Italia si trova a fronteggiare le specificità del proprio sistema finanziario e produttivo.

Il tessuto produttivo, costituito soprattutto da medie, piccole e piccolissime imprese, dipende ancora grandemente dal credito bancario. Il *credit crunch* degli anni della crisi risulta allentato, anche grazie alle misure straordinarie intraprese dalla BCE, come evidenzia da tempo il Bollettino Economico della Banca d'Italia. Si registra una sostanziale ripartenza dei flussi di credito alle imprese.

Il sistema bancario emerge da una crisi d'identità molto profonda, che vede ancora aperto il cantiere delle riforme degli istituti di media e piccola dimensione (banche popolari e banche di credito cooperativo). Esso è impegnato a smaltire i volumi di crediti deteriorati accumulati durante la crisi economica, a correggere le inefficienze organizzative che pesano sui bilanci bancari e ad assorbire l'impatto sistemico delle crisi che hanno investito diversi istituti di credito dal 2015 a oggi.

D'altro canto, l'implementazione di strumenti alternativi al canale creditizio (*mini bond*, *equity crowdfunding*, le agevolazioni per le *start-up* innovative e le PMI innovative, il ricorso ai sistemi multilaterali di negoziazione e a mercati borsistici) non ha ancora consentito di sostit-

uire integralmente il finanziamento bancario con la liquidità proveniente dai mercati. Nonostante le opportunità introdotte dalle misure di Industria 4.0, della Legge di Bilancio 2019 e del decreto Crescita, alcune delle quali da perfezionare nel tempo, si assiste ancora ad una netta preferenza delle imprese nazionali per il finanziamento bancario.

Ciò è conseguenza, e tuttavia anche causa, delle principali limitazioni del sistema produttivo nazionale: dimensioni relativamente piccole, ritrosia alla quotazione presso i mercati regolamentati, scarsa propensione alla *disclosure*, a fronte di un contesto economico internazionale complesso e articolato, caratterizzato soprattutto dal repentino sviluppo del *Fintech* e della disintermediazione.

In tale quadro, già nella scorsa legislatura il Parlamento ha dedicato a questi temi un'attenta riflessione e si è fatto promotore di importanti iniziative legislative.

Sul tema del *Fintech* la Commissione Finanze della Camera ha svolto nella XVII legislatura una corposa indagine conoscitiva le cui risultanze hanno evidenziato la necessità di modernizzare i processi produttivi, migliorare l'infrastruttura tecnologica del Paese colmando il *digital divide*, dare impulso alla cultura finanziaria dei cittadini.

Importanti iniziative legislative – anch'esse originate da indagini conoscitive della Commissione – hanno riguardato la nascita dei *mini bond* e delle agevolazioni per le *start-up*, la promozione dell'educazione finanziaria, l'istituzione sperimentale di *regulatory sandbox* per le imprese

(che consentono loro di operare in un contesto finanziario veloce, con regole semplificate), lo sviluppo dell'*equity crowdfunding*.

Questi strumenti non sembrano tuttavia ancora sufficienti ad imprimere un effettivo impulso alla diversificazione del sistema di finanziamento delle imprese italiane.

La VI Commissione Finanze intende dunque svolgere un'indagine conoscitiva per comprendere come gli strumenti finanziari più avanzati e il mercato dei capitali possano oggi offrire ulteriori prospettive concrete per l'economia reale e la crescita del Paese, riservando particolare attenzione allo sviluppo delle imprese e alla loro sostenibilità e fornendo loro supporto in termini di liquidità e solidità.

Anche mediante una ricostruzione delle misure susseguitesi negli ultimi anni con l'obiettivo di offrire al sistema produttivo canali complementari a quello bancario, appare opportuno verificare quali siano gli ostacoli che ancora allontanano le aziende dall'idea della quotazione del debito o dell'*equity*. È necessario fare luce sui margini di intervento, anche fiscali, a disposizione del legislatore, nonché sull'azione condotta dalle Autorità di regolazione e dagli intermediari.

Allo stesso tempo occorre svolgere un'analisi approfondita delle richieste degli *stakeholder*, verificando come le imprese italiane abbiano utilizzato gli strumenti sinora messi a disposizione dal legislatore, quali vincoli normativi debbano essere rimossi perché obsoleti o eccessivamente limitanti o costosi e come si preparino ad affrontare la progressiva disintermediazione dei servizi finanziari, nonché la diffusione del *Fintech*.

L'indagine, che si concluderebbe entro il 31 dicembre 2020, si articolerebbe nel seguente programma di audizioni:

Ministro dell'economia e delle finanze;

Ministro dello sviluppo economico;

Rappresentanti delle regioni e degli enti locali;

Banca d'Italia;

CONSOB;

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS);

European Banking Authority (EBA);

Esponenti di organizzazioni nazionali e internazionali operanti nei settori fiscale, finanziario e assicurativo;

Cassa depositi e prestiti;

Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

Borsa Italiana;

Associazione bancaria italiana (ABI);

Associazione nazionale fra le banche popolari;

Federazione italiana delle banche di credito cooperativo (Federcasse);

Rappresentanti di altri operatori del settore finanziario, creditizio e assicurativo;

Esponenti di alcuni istituti di credito;

Esponenti di fondi pensionistici ed assicurativi e del settore del *private equity* e del *venture capital*;

Elite S.p.a.;

Confindustria;

R.ETE. Imprese Italia;

Osservatori del Politecnico di Milano sui mercati alternativi dei capitali e della finanza;

Organizzazioni sindacali;

Agenzia delle entrate;

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Esponenti del settore *Fintech*;

Esperti e studiosi della materia.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, della Ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, sull'applicazione per il tracciamento dei contatti e sui <i>voucher</i> per la connettività per i cittadini e le imprese	65
<i>ERRATA CORRIGE</i>	65

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 giugno 2020.

Audizione, in videoconferenza, della Ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, sull'applicazione per il tracciamento dei contatti e sui *voucher* per la connettività per i cittadini e le imprese.

L'audizione informale è stata svolta dalle 19 alle 21.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 376 di mercoledì 27 maggio 2020, a pagina 121, prima colonna, alla sesta riga, le parole: « A titolo esemplificativo, ricorda in particolare » sono sostituite dalle seguenti: « Richiama tuttavia » e, alla decima riga, la parola « e » è sostituita dalle seguenti « , allo stato non risolta, ricordando ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE)2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 162 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*)

66

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 giugno 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE)2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 162.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 aprile 2020.

Andrea VALLASCAS (M5S), *relatore*, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento al fine di svolgere gli approfondimenti necessari, in vista dell'elaborazione di una proposta di parere il più possibile condivisa.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, sulla sperimentazione in atto per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 con il plasma e sulle altre sperimentazioni in corso, di: Giuseppe Novelli, professore ordinario di Genetica medica presso l'Università degli Studi di Roma « Tor Vergata », Mariano Franzini, presidente internazionale della Società scientifica di Ossigeno Ozono Terapia (SIOOT), Luigi Valdenassi, presidente nazionale della SIOOT, e Arnaldo Andreoli, vicepresidente nazionale della SIOOT e direttore della UOC di Riabilitazione specialistica presso l'Ospedale Sacco di Milano 67

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 giugno 2020.

Audizione, in videoconferenza, sulla sperimentazione in atto per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 con il plasma e sulle altre sperimentazioni in corso, di: Giuseppe Novelli, professore ordinario di Genetica medica presso l'Università degli Studi di

Roma « Tor Vergata », Mariano Franzini, presidente internazionale della Società scientifica di Ossigeno Ozono Terapia (SIOOT), Luigi Valdenassi, presidente nazionale della SIOOT, e Arnaldo Andreoli, vicepresidente nazionale della SIOOT e direttore della UOC di Riabilitazione specialistica presso l'Ospedale Sacco di Milano.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.30 alle 18.25.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb. (*Seguito esame e rinvio*) 68

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 69

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 giugno 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 12.05.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che, il 22 gennaio scorso è scaduto il termine di presentazione degli emendamenti. In particolare, sono state presentate 253 proposte emendative, alcune delle quali dichiarate inammissibili per estra-

neità di materia. Sugli emendamenti presentati è in corso l'istruttoria da parte del Governo.

Nel ricordare che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Aula a decorrere dall'8 giugno prossimo, rileva, pertanto, la necessità, concordi tutti i gruppi parlamentari, di chiedere al Presidente della Camera il differimento dell'esame da parte dell'Assemblea di almeno due settimane.

La Commissione concorda.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 giugno 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 12.10.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

C. 2500 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 maggio 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, ricorda che, nella seduta del 26 maggio ha introdotto, quale relatore, la discussione, nella quale sono intervenuti i colleghi Patassini e Loss. Sono quindi state svolte le audizioni di rappresentanti delle organizzazioni di categoria del comparto agroalimentare e della pesca, del comparto agroturistico, florovivaistico ed enologico. Sono stati, inoltre, auditi rappresentanti del comparto delle carni e dei salumi, il presidente del Tavolo di contrasto agli sprechi alimentari e di assistenza alimentare agli indigenti, dottor Felice Assenza, le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto agricolo nonché rappresentanti del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati e del Consiglio del collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati. Hanno, infine, partecipato all'attività conoscitiva svolta dalla Commissione anche rappresentanti della Confederazione degli agromeccanici e agricoltori italiani.

Fa quindi presente che la Commissione di merito intende concludere l'esame del provvedimento entro il 20 giugno prossimo.

Alla luce delle audizioni svolte e dei documenti inviati la scorsa settimana, che hanno fornito importanti elementi di riflessione, anticipa ai colleghi alcuni contenuti della proposta di parere che si articolerà in condizioni, contenenti puntuali proposte di modifica del testo, e in osservazioni. Assicura ai colleghi la sua più ampia disponibilità a recepire nel parere i contributi che essi vorranno for-

nirgli, esprimendo l'auspicio che tutti i gruppi possano convergere sulla sua proposta di parere.

Si sofferma, quindi, su alcune questioni che formeranno oggetto di condizioni. Si riferisce, in particolare, alla necessità di prevedere misure di ristoro per i pescatori autonomi, che sono rimasti esclusi dall'indennità introdotta per i lavoratori danneggiati dall'epidemia; ampliare l'ambito applicativo del *tax credit* vacanze al settore ittiturismo; con riferimento al settore vitivinicolo, sospendere temporaneamente il versamento delle accise, nonché rivedere le modalità della rateizzazione dei debiti di accise evitando un eccessivo accentramento, dal punto di vista temporale, dell'impegno economico. Evidenzia, inoltre, la necessità che, in relazione al contributo a fondo perduto, la perdita di fatturato di cui all'articolo 25, comma 4, sia calcolata prevedendo un ventaglio di mesi più ampio, in modo da tenere conto della saltuarietà delle attività agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Rileva poi, sul tema della cessione del credito, l'importanza di incentivare la rottamazione dei trattori agricoli e la rimozione dei tetti in amianto, interventi da sostenere anche nell'ottica del *Green Deal*, nonché, in materia di consorzi di bonifica, la necessità di modificare la formulazione dell'articolo 225, correggendo il riferimento all'articolo 62 del decreto-legge cosiddetto Cura-Italia con l'articolo 68 del medesimo provvedimento.

Si sofferma poi su alcune questioni che potranno formare oggetto di osservazioni. Richiama quindi l'importanza di un utilizzo efficace e coordinato dei due principali strumenti di sostegno al comparto, quali il Fondo emergenziale a tutela delle filiere agricole in crisi e il Fondo indigenti, prevedendo anche, come è emerso dalle audizioni, il ritiro di prodotti che possono avere uno sbocco sul mercato, tra i quali il prosciutto affettato, i prodotti derivati dal latte a lunga stagionatura, la carne in scatola, lo zucchero, i succhi di frutta e la verdura liofilizzata.

Con riferimento al settore suinicolo sottolinea l'opportunità, oltre che di ricor-

rere all'ammasso privato, di intervenire su una ristrutturazione della filiera e in relazione al settore olivicolo, evidenziando, tra l'altro, l'opportunità di rifinanziare il Fondo oleicolo nazionale.

Riguardo al florovivaismo, che ha subito le conseguenze più pesanti dell'emergenza causata dal Covid-19, evidenzia la necessità di individuare specifiche e significative misure a sostegno del settore.

Richiama, inoltre, l'importanza della sostenibilità delle produzioni agricole, tema emerso dalle audizioni con riferimento al vino, ma che concerne anche tutte le altre filiere e che potrebbe essere sviluppato in questa sede.

Si sofferma altresì sulle questioni della distillazione e degli interventi a favore degli agriturismi, sulle quali attualmente vi è un impegno delle regioni a intervenire tramite i PSR. Osserva quindi che, se ciò non dovesse accadere, sarebbe auspicabile un intervento del Governo in tale direzione.

Chiede, infine, ai colleghi se intendano intervenire nella discussione, anche al fine di indicare eventuali questioni o aspetti che potranno essere oggetto di approfondimento.

Chiara GAGNARLI (M5S) nel concordare con l'impostazione del parere che il presidente Gallinella ha inteso anticipare alla Commissione, sul tema della cessione del credito, evidenzia la necessità di rafforzare lo strumento del *bonus* verde, importante anche per sostenere il settore florovivaistico che ha subito ingentissime perdite a causa della pandemia.

Richiama l'importanza per il suo Gruppo di intervenire anche sulle filiere minori, tra le quali quella apistica, della frutta a guscio e, in particolare, quelle della birra artigianale e della canapa per le quali auspica che nell'esame di conversione del decreto-legge possano essere trovate risorse da destinare al rilancio di tali settori.

Sottolinea che, in assenza di un intervento delle regioni, il Governo dovrà predisporre misure a sostegno della distillazione e degli agriturismi.

Paolo RUSSO (FI) in via preliminare, osserva la mancanza nell'ambito del decreto-legge in esame di una visione strategica dell'agricoltura italiana, segno che non vi è la consapevolezza del ruolo strategico svolto dal comparto agroalimentare anche nell'attuale situazione di emergenza sanitaria.

Evidenzia la necessità di rafforzare le iniziative a sostegno del florovivaismo sottolineando che si tratta del settore maggiormente colpito dalla crisi.

Si sofferma sulla grave difficoltà in cui versa la filiera della bufala campana DOP, che ha subito una perdita del 60 per cento dei ricavi ed è rimasta priva di strumenti di tutela. Rileva poi che il congelamento del latte di bufala, resosi necessario per far fronte al crollo del mercato, ha comportato un abbattimento del prezzo del latte, cui si è accompagnato un deprezzamento anche del prodotto finale dovuto all'eccedenza. Ricordato che tale filiera impiega circa 50 mila famiglie, reputa necessario predisporre misure a suo sostegno.

Si sofferma inoltre sulla questione del fermo biologico della pesca e dei voucher, tema sul quale reputa che la Commissione debba esprimere una posizione chiara, abbandonando ogni tipo di approccio ideologico, per dare risposta a un'esigenza sollevata da tutte le organizzazioni agricole.

Concorda, infine, sull'opportunità di incentivare la rottamazione dei trattori agricoli, che comporterebbe un indubbio effetto positivo dal punto di vista ambientale, ma anche psicosociale in termini di percezione della vicinanza delle forze politiche alle imprese agricole per consentire un *turn over* del parco macchine.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) osserva in via generale, che, contrariamente a quanto si sarebbe aspettato, il decreto-legge in esame non reca misure idonee a un rilancio reale del comparto agricolo, poiché lascia sul tappeto i problemi strutturali che limitano da anni le prospettive di sviluppo delle singole filiere.

Si sofferma sulla questione del fermo biologico, in relazione al quale, con l'approvazione di un emendamento al decreto-legge Liquidità, è stata apportata una semplificazione delle procedure relative agli aiuti per la pesca. Rileva, tuttavia, il permanere di notevoli aspetti di criticità sui quali il suo Gruppo presenterà, al pari di quanto accaduto per i precedenti decreti «Cura Italia» e «Liquidità», delle proposte emendative che recepiscono anche le osservazioni emerse dalle audizioni.

Nel manifestare la disponibilità del suo Gruppo a convergere sulla proposta di parere che sarà predisposta dal presidente Gallinella, evidenzia la necessità che alcune questioni formino oggetto di condizioni. Si riferisce al problema dei pescatori autonomi e dei piccoli pescatori, che in questa crisi sono stati dimenticati dal Governo e alla grave crisi in cui versa il florovivaismo, che ha pagato più di altri settori le conseguenze del *lockdown* e della gestione confusa delle riaperture da parte del Governo e per il quale tutte le forze politiche hanno chiesto più volte l'istituzione di un Fondo *ad hoc*.

Sottolineata poi l'esigenza di prevedere misure che garantiscano un ristoro immediato per i danni subiti dal comparto primario a causa della diffusione del Coronavirus, evidenzia la necessità di fare maggiore ricorso agli sgravi fiscali e contributivi già in vigore, in luogo di strumenti, come l'indennizzo per il fermo pesca, pesantemente condizionati dalla mancata tempestiva attuazione da parte del Governo dei decreti ministeriali necessari alla loro attuazione.

Concludendo, data la rilevanza del provvedimento in esame, auspica che il dibattito sulla proposta di parere possa svolgersi in tempi ampi.

Maurizio MARTINA (PD) condivide l'impostazione di metodo e di merito prospettata dal presidente Gallinella.

Ritiene che la strategia sottesa al decreto-legge cosiddetto rilancio debba essere inquadrata all'interno del quadro generale delle ingenti risorse economiche che sono state messe in campo per af-

frontare l'emergenza e che potrebbero essere rafforzate dallo stanziamento in sede europea di risorse per circa 24-26 miliardi di euro tra PAC e PSR.

Dal punto di vista dei settori agricolo e agroalimentare si tratta di un'operazione di sistema volta ad accompagnare le filiere maggiormente in difficoltà, prevedendo, oltre alle misure «tampone», anche strategie di medio periodo per l'attuazione delle quali sottolinea l'importanza di garantire tempi certi e rapidi. Si sofferma sui due principali strumenti a sostegno del comparto: il Fondo emergenziale a tutela delle filiere agricole in crisi e il Fondo indigenti, evidenziando la necessità di integrare i due strumenti. Con particolare riferimento al Fondo indigenti evidenzia come, nell'attuale situazione di emergenza, occorra bilanciare l'obiettivo – che finora ha prevalso nell'utilizzo di tale strumento – dell'aiuto agli indigenti con l'obiettivo di fornire una leva economica e produttiva di accompagnamento delle filiere in crisi.

Richiamando anche la sua esperienza come Ministro dell'agricoltura, ritiene fondamentale che la Commissione svolga un monitoraggio costante dei tempi e delle modalità di emanazione dei decreti attuativi dei provvedimenti approvati dal Parlamento. Ritiene, infatti, necessario assicurare al sistema un quadro di riferimento puntuale, considerata anche la molteplicità di decreti-legge che si sono susseguiti e la mole di risorse finanziarie impiegate per gestire l'emergenza.

Concorda con il presidente Gallinella sull'opportunità di incentivare la rottamazione dei macchinari agricoli.

Ritiene poi utile svolgere un approfondimento sulla cambiale agraria, che si è rivelata strumento di grande utilità sulla quale quindi ci si potrebbe concentrare, al fine di perfezionare e rendere lo strumento maggiormente rispondente alle esigenze del settore.

Soffermandosi sull'analisi di alcune filiere in crisi, quali quella del florovivaismo della carne, suggerisce, con riferimento al settore vitivinicolo, di svolgere alcuni approfondimenti sulla vendemmia verde parziale che ha sollevato talune perplessità.

Pur condividendo la necessità, sollevata dall'onorevole Gagnarli, di assicurare un sostegno anche alle filiere minori, invita a focalizzare l'attenzione su interventi mirati, evitando gli interventi a pioggia.

Chiara GAGNARLI (M5S) intervenendo con riferimento alla cambiale agraria, alla quale hanno fatto riferimento i colleghi, osserva che dalle audizioni è emersa la richiesta degli operatori del settore di rafforzare tale strumento. Ricordato che il decreto-legge in esame ha assegnato a ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per il 2020 per l'operatività delle garanzie che essa può prestare a fronte di finanziamenti bancari, ritiene allora opportuno che la Commissione svolga un approfon-

dimento volto ad individuare le modalità per velocizzare lo strumento del finanziamento bancario.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, accogliendo la richiesta dell'onorevole Gagnarli, fa presente che svolgerà gli opportuni approfondimenti, anche di carattere tecnico.

In relazione ai tempi di esame del provvedimento, assicura ai colleghi che, tenuto conto della rilevanza del provvedimento in esame, la discussione sulla proposta di parere avverrà con tempi congrui. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del professor Giulio Tremonti, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) »	73
Audizione, in videoconferenza, del professor Lorenzo Codogno, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) »	73
Audizione, in videoconferenza, del professor Sergio Fabbrini, nell'ambito dell'esame del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) »	73

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 giugno 2020.

Audizione, in videoconferenza, del professor Giulio Tremonti, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 14.10.

Audizione, in videoconferenza, del professor Lorenzo Codogno, nell'ambito dell'esame congiunto del

« Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.10.

Audizione, in videoconferenza, del professor Sergio Fabbrini, nell'ambito dell'esame del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	74
SEDE CONSULTIVA:	
DL 34/2020: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

Mercoledì 3 giugno 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 12.

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Emanuela CORDA, *presidente*, pone in votazione, essendo stata acquisita sul punto la necessaria intesa con i presidenti delle Camere, la proroga del termine dell'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del regionalismo differenziato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, fino al 30 settembre prossimo.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 12.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 giugno 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 12.05.

DL 34/2020: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2500 Governo.

(Parere alla V Commissione della Camera).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), *relatore*, rileva, anzitutto come il provvedimento, di dimensioni assai consistenti (266 articoli), intenda fronteggiare le diverse emergenze determinate dall'epidemia da COVID-19. Tre le misure rilevanti

in cui sono più direttamente coinvolti gli enti territoriali, segnala in primo luogo l'articolo 2: la norma prevede un aumento strutturale sul territorio nazionale di posti letto di terapia intensiva – ubicati anche in strutture movimentabili – e di area semi-intensiva, della dotazione dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari dei pazienti COVID-19, e viene demandato alle regioni di consolidare all'interno delle strutture sanitarie la separazione dei percorsi di accesso e di cura per i pazienti citati. Le regioni e le province autonome vengono anche autorizzate a incrementare le spese per le assunzioni di personale sanitario, socio-sanitario e tecnico. Segnala poi gli articoli da 54 a 60, che pongono direttamente in capo alle regioni, anche attraverso la promozione di azioni di coordinamento in Conferenza Stato-regioni, la fornitura alle imprese sul territorio di aiuti, garanzie, finanziamenti a tassi agevolati, aiuti alla ricerca e ad investimenti infrastrutturali. Le misure degli articoli da 54 a 60 dovranno avere l'autorizzazione della Commissione europea.

Più in generale, con riferimento ai profili di competenza della Commissione, rileva come il provvedimento appaia riconducibile a un ampio ventaglio di materie, sia di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione (immigrazione, lettera *b*); sistema tributario e contabile dello Stato, lettera *e*); ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, lettera *g*); norme generali sull'istruzione, lettera *n*), profilassi internazionale, lettera *q*), tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, lettera *s*) sia di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma (tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; professioni; sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione). Rileva come, a fronte di questo intreccio di competenze, in più occasioni il provvedimento dispone la necessaria attivazione di procedure di con-

certazione del sistema delle autonomie territoriali: sono previste nel complesso 18 forme di coinvolgimento (intese, pareri, accordi) del sistema delle conferenze (Conferenza Stato-Città e autonomie locali, Conferenza Stato-Regioni e province autonome, Conferenza Unificata).

Segnala però come il coinvolgimento del sistema delle Conferenze potrebbe risultare opportuno anche con riferimento ad ulteriori disposizioni. Richiama in primo luogo l'articolo 178, comma 1 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del fondo per il settore turistico. Inoltre, l'articolo 179, comma 1, prevede poi l'adozione di un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del fondo per la promozione del turismo. L'articolo 182, comma 1, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del fondo per le agenzie di viaggio e *tour operator*. L'articolo 183, comma 2, prevede un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del fondo per il sostegno delle istituzioni culturali (filiera dell'editoria, librerie, musei). L'articolo 184, comma 1, prevede un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del fondo per la valorizzazione e digitalizzazione dei beni culturali. L'articolo 199, comma 8, laddove si prevede un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di riparto delle risorse per le autorità portuali. L'articolo 225, comma 5, prevede un decreto del Ministro dell'economia sui criteri per i mutui ai consorzi di bonifica. L'articolo 226, comma 3, prevede un decreto del Ministro dell'ambiente per la ripartizione del contributo per le zone economiche ambientali. L'articolo 229, comma 1, lettera *a*), prevede un decreto del Ministro dell'ambiente su *bonus* mobilità. L'articolo 229, comma 4, prevede un decreto del Ministro dell'ambiente per l'attuazione delle disposizioni in materia di *Mobility Manager*. L'articolo 233, commi 3 e 4, prevede un decreto del Ministro dell'istruzione per la ripartizione risorse per servizi per l'infanzia (comma 3) e scuole (comma 4) paritarie. L'articolo 235, comma 1, prevede un decreto del

Ministro dell'istruzione per la ripartizione fondo per l'emergenza da COVID-19. L'articolo 239, comma 2, infine, prevede un DPCM di riparto delle risorse del fondo per l'innovazione tecnologica.

Rileva inoltre l'opportunità di approfondire il comma 12 dell'articolo 2. Tale disposizione consente al Commissario straordinario per l'emergenza COVID di delegare sue funzioni, senza specifiche formalità, ai presidenti delle regioni che agiscono come subcommissari; al riguardo, invita a valutare l'opportunità di specificare meglio i casi nei quali si procederà a tale delega di funzioni e il procedimento e la tipologia di atto con i quali si potrà procedere a tale delega.

Ricorda infine come, nel corso delle audizioni dinanzi alla Commissione bilancio, i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI e dell'UPI abbiano sollecitato diverse modifiche al testo. Tra le altre cose è stato rilevato che: accogliendo una richiesta del sistema delle autonomie territoriali (fatta propria anche dalla Commissione questioni regionali nel parere reso sul decreto-legge n. 18 del 2020, cd. «cura Italia»), sono stati istituiti, all'articolo 106 e all'articolo 111, due fondi per il ristoro delle minori entrate di, rispettivamente, enti locali e regioni e province autonome provocate dall'epidemia; le risorse di tali fondi appaiono però insufficienti; per gli enti locali il fondo di 3,5 miliardi, dovrebbe essere incrementato di almeno 2,5 miliardi e non dovrebbe essere solo limitato al finanziamento delle funzioni fondamentali dei comuni, che corrispondono al 70 per cento delle funzioni e non comprendono, ad esempio le spese per cultura, ambiente, sviluppo locale e sport (la perdita di gettito complessiva attesa per i comuni è di 8 miliardi); per le regioni sono stanziati 1,5 miliardi a fronte di una perdita di gettito di 5 miliardi: Per i rappresentanti del sistema delle autonomie territoriali andrebbe poi valutata la congruità del fondo stabilito dall'articolo 24 a compensazione delle minori entrate IRAP; Inoltre il fondo sanitario nazionale necessiterebbe di un ulteriore rifinanzia-

mento per 3,2 miliardi; il fondo nazionale per la protezione civile necessiterebbe di un ulteriore rifinanziamento per 1,5 miliardi; il rifinanziamento del fondo per il trasporto pubblico locale (articolo 200) prevede una dotazione di soli 200 milioni a fronte di minori ricavi nel settore nei soli mesi di marzo-aprile-maggio stimati per 600 milioni e di maggiori oneri derivanti da proroghe degli abbonamenti per 150 milioni; sarebbe pertanto necessario portare il rifinanziamento ad almeno 800 milioni; il fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione dall'IMU per le strutture ricettive (articolo 177) dovrebbe essere elevato da 75 a 150 milioni di euro; il fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno (articolo 180) dovrebbe essere elevato da 100 a 400 milioni; andrebbe introdotta una consistente agevolazione in materia di TARI; andrebbero introdotte, per i comuni, la sospensione delle procedure delle procedure di predissesto e dissesto, di ripiano dei disavanzi e di restituzione di liquidità straordinaria; i soggetti auditi ritengono infine necessario promuovere un piano straordinario di investimenti sostenibili sul territorio; l'UPI ha in particolare prospettato l'esigenza di un piano straordinario di investimenti nella manutenzione della rete viaria e delle scuole secondarie, cui si accompagnino misure di semplificazione del codice dei contratti pubblici; con riferimento agli interventi di edilizia scolastica, appare necessario stabilire con un apposito protocollo gli interventi da realizzare, aumentare le risorse disponibili per farli e coordinare meglio sul punto le attribuzioni di responsabilità tra dirigenti scolastici ed enti locali. Si riserva quindi, sulla base di questi elementi e degli ulteriori apporti che emergeranno nel corso dell'esame, di predisporre una proposta di parere.

Il deputato Guido Germano PETTARIN (FI) osserva la necessità di un'ulteriore riflessione sugli stanziamenti destinati agli enti locali e territoriali e auspica un ri-

pensamento complessivo dei meccanismi di *default* degli enti territoriali alla luce dell'attuale situazione straordinaria, la quale ha prodotto un totale stravolgimento degli equilibri di bilancio degli enti locali.

Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), *relatore* condivide le osservazioni del collega Pettarin e si riserva di approfondire la questione ai fini della formulazione della proposta di parere che propone di votare la prossima settimana.

Emanuela CORDA, *presidente*, non essendoci altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta che sarà convocata la prossima settimana.

La seduta termina alle 12.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 12.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	78
Audizione direttore dell'Ufficio VI – Cerimoniale e relazioni esterne dell'Ufficio del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria	78
Relazione sulla missione negli Stati Uniti	79
Sull'ordine dei lavori	79

Mercoledì 3 giugno 2020. — Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 19.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati.

Audizione direttore dell'Ufficio VI – Cerimoniale e relazioni esterne dell'Ufficio del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto alla dottoressa Assunta Borzacchiello. Ricorda all'audita che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regola-

mento interno, ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Chiede, quindi, all'audita di voler prendere la parola per un intervento introduttivo. In seguito, potranno intervenire, in ordine di prenotazione, i senatori e i deputati per porre quesiti o svolgere considerazioni e commenti.

La dottoressa Borzacchiello espone le circostanze in base alle quali il 21 marzo 2020 ha firmato per conto del Direttore generale dei Detenuti e del Trattamento, dottor Giulio Romano, la nota che invitava i direttori degli Istituti penitenziari a comunicare all'Autorità giudiziaria i nomi dei detenuti che rientravano in determinate categorie considerate a rischio in relazione all'emergenza sanitaria in corso.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti il PRESIDENTE, i senatori GIARRUSSO (Misto),

CALIENDO (FIBP-UDC), MIRABELLI (PD), GRASSO (Misto-LeU), VITALI (FIBP-UDC) e ENDRIZZI (M5S), nonché i deputati FERRO (FDI), TONELLI (Lega), CANTALAMESSA (Lega) e PAOLINI (Lega).

La dottoressa BORZACCHIELLO fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audita e dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 21.10, è ripresa alle 21.15.

Relazione sulla missione negli Stati Uniti.

Il PRESIDENTE comunica che è stato trasmesso a tutti i componenti la delegazione recatasi negli Stati Uniti nel mese di gennaio lo schema di relazione sui lavori svoltisi a Washington e New York. Per la seduta della prossima settimana invita

tutti i senatori e i deputati a voler predisporre eventuali richieste di integrazione o di modifica. Sin da ora rende noto che il senatore Giarrusso ha già fatto conoscere il suo intendimento di voler aggiungere un riferimento a una parte dell'incontro svoltosi con l'*Attorney General William Barr* che potrebbe peraltro dar luogo ad ulteriori attività istruttorie che la Commissione potrà svolgere nei prossimi mesi. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta.

Il senatore GIARRUSSO (Misto) fornisce ulteriori precisazioni.

Sull'ordine dei lavori.

Intervengono sull'ordine dei lavori il deputato CANTALAMESSA (Lega) nonché i senatori GRASSO (Misto-LeU) e GIARRUSSO (Misto).

La seduta termina alle 21.23.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. C. 2525 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2329 Brescia, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali ».	
Audizione di Giovanni Guzzetta, professore di diritto pubblico presso l'Università di Roma « Tor Vergata » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	8
Audizione di Gaetano Azzariti, Professore di diritto costituzionale presso l'Università di Roma « La Sapienza » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	9

SEDE REFERENTE:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 Fiano (<i>Rinvio dell'esame</i>)	9
Modifiche alla Costituzione in materia di maggioranza per l'approvazione delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 2244 cost. Forciniti e C. 2335 cost. Giorgetti (<i>Esame e rinvio</i>)	9

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus. Testo unificato C. 2451 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	15

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	16
--	----

IV Difesa

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	17
5-03610 Deidda: Sui lavori di ristrutturazione della caserma « Trieste » di Iglesias	17
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	27
5-03879 Pagani: Sull'occupazione abusiva dell'immobile di via delle Baleniere 263 a Ostia (Roma).	
5-04026 Frusone: Sull'occupazione abusiva dell'immobile di via delle Baleniere 263 a Ostia (Roma)	18
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	28

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	18
DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	18

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di esponenti del Ministero della difesa, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 34 del 2020, recante « Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 » (C. 2500)	26
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 22/2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. C. 2525 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
<i>ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata)</i>	47

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 167 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	39
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 162 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	40

VI Finanze

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica (<i>Deliberazione</i>)	62
<i>ALLEGATO (Programma deliberato dalla Commissione)</i>	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, della Ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, sull'applicazione per il tracciamento dei contatti e sui <i>voucher</i> per la connettività per i cittadini e le imprese	65
<i>ERRATA CORRIGE</i>	65

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE)2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 162 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	66
---	----

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, sulla sperimentazione in atto per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 con il plasma e sulle altre sperimentazioni in corso, di: Giuseppe Novelli, professore ordinario di Genetica medica presso l'Università degli Studi di Roma « Tor Vergata », Mariano Franzini, presidente internazionale della Società scientifica di Ossigeno Ozono Terapia (SIOOT), Luigi Valdenassi, presidente nazionale della SIOOT, e Arnaldo Andreoli, vicepresidente nazionale della SIOOT e direttore della UOC di Riabilitazione specialistica presso l'Ospedale Sacco di Milano	67
---	----

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb. (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	68
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	69
--	----

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del professor Giulio Tremonti, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) »	73
Audizione, in videoconferenza, del professor Lorenzo Codogno, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) »	73
Audizione, in videoconferenza, del professor Sergio Fabbrini, nell'ambito dell'esame del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) »	73

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	74
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2020: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	74
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77
---	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sulla pubblicità dei lavori	78
Audizione direttore dell'Ufficio VI – Cerimoniale e relazioni esterne dell'Ufficio del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria	78
Relazione sulla missione negli Stati Uniti	79
Sull'ordine dei lavori	79

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0103500